



Senato
della Repubblica

Disposizioni regolamentari per la **verifica** dei poteri

Raccolte normative

Servizio
delle prerogative,
delle immunità
parlamentari
e del contenzioso

n. 9
giugno 2008

XVI Legislatura



Senato
della Repubblica

Raccolte normative

n. 9

Disposizioni regolamentari per la **verifica** dei poteri

Servizio
delle prerogative,
delle immunità
parlamentari
e del contenzioso

n. 9
giugno 2008

XVI Legislatura

La presente pubblicazione è stata curata
dal Servizio delle prerogative, delle immunità
parlamentari e del contenzioso.

Gli aspetti editoriali sono stati curati
dall'Ufficio delle informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato

Le pubblicazioni del Senato
possono essere richieste alla Libreria del Senato
- per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma
- per posta elettronica: libreria@senato.it
- per telefono: n. 0667062505
- per fax: n. 0667063398

INDICE

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA VERIFICA DEI POTERI

Estratto dal Regolamento del Senato della Repubblica	Pag.	7
Regolamento per la verifica dei poteri	»	11

Appendice I

LAVORI PREPARATORI DEL REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI POTERI

Premessa	Pag.	25
Proposta di regolamento parlamentare per la verifica dei poteri (Doc. II- <i>bis</i> , n. 2)	»	27
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, seduta del 27 marzo 1991	»	53
Giunta per il Regolamento, seduta del 16 gennaio 1992	»	58
Proposta di modifica del Regolamento (Doc. II, n. 22)	»	59
Relazione della Giunta per il Regolamento (Doc. II- <i>bis</i> , n. 2-A)	»	65
Parere trasmesso dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari alla Giunta per il Regolamento	»	68
Senato, Assemblea, seduta del 23 gennaio 1992	»	81

Appendice II

NORME ADOTTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA PER LA VERIFICA DEI POTERI SINO AL 31 GENNAIO 1992

Premessa	Pag.	105
Estratto dal Regolamento della Camera dei deputati del 1948 (Capo V - <i>Della verificazione delle elezioni</i>)	»	106
Regolamento approvato dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati il 17 marzo 1917	»	108
Estratto dal Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati approvato il 12 dicembre 1962	»	115

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
PER LA VERIFICA DEI POTERI**

Regolamento del Senato

CAPITO V

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI E DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

Art. 17.

(Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca)

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca, dandone comunicazione al Senato.

Art. 19.

(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitré senatori ed è presieduta da un senatore che la Giunta elegge fra i propri membri.

1-bis. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.

1-ter. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

2. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

3. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonchè di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

4. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal commà 2 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPO XVI

DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DELLA VERIFICA DEI POTERI

Art. 135-ter.

(*Verifica dei poteri*)

1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonchè sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità

dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri**CAPITO I****FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI****Art. 1.***(Costituzione della Giunta)*

1. La Giunta, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, al fine di procedere all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Art. 2.*(Poteri della Giunta)*

1. La Giunta può procedere anche d'ufficio agli accertamenti ritenuti necessari ed adottare le conseguenti deliberazioni in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti richiesti dalla legge per gli eletti ed alle cariche ricoperte dai senatori.

Art. 3.*(Obbligo del segreto sui lavori della Giunta)*

1. I componenti, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'ufficio di segreteria della Giunta, o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono obbligati al segreto per quanto concerne i risultati

dei controlli ed i prospetti redatti ai fini della verifica dei dati elettorali, nonchè gli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori.

Art. 4.

(Rilascio di copie, di estratti e di attestazioni)

1. Chiunque ne abbia interesse può richiedere copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta, che non siano coperti da segreto ai sensi della legislazione vigente, nonchè informazioni sull'attività di verifica. Il rilascio può essere autorizzato dalla Giunta, qualora non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o comunque nocumento all'attività della Giunta stessa.

Art. 5.

(Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria)

1. La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la relativa attività di verifica.

2. Qualora peraltro ritenga che i fatti di cui al comma 1 non abbiano influenza determinante sul risultato degli accertamenti, può procedere all'attività di verifica, nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.

CAPO II

ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO. RICORSI ELETTORALI

Art. 6.

(Attività preliminari e preparatorie)

1. All'inizio della legislatura, il Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali

inviai al Senato stesso e procede ad un esame sommario di essi.

2. Il Segretario generale del Senato provvede altresì a far predisporre prospetti contenenti:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti riportati da ciascun candidato, nonchè delle schede nulle, bianche, e dei voti nulli o contestati in ciascun collegio;

b) l'indicazione riassuntiva dei ricorsi presentati agli uffici elettorali regionali e circoscrizionali o direttamente al Senato;

c) le eventuali osservazioni su circostanze rilevanti per la verifica dei poteri, emerse nel corso del controllo generale preliminare dei dati elettorali, effettuato dagli uffici del Senato;

d) qualsiasi altro elemento possa essere ritenuto meritevole di segnalazione ai fini dell'attività di verifica dei dati elettorali.

3. I prospetti di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta, salvo la facoltà prevista dall'articolo 4. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(*Ricorsi elettorali*)

1. I ricorsi elettorali debbono essere sottoscritti, con firma autenticata a termini di legge, da cittadini elettori nei collegi interessati o da candidati presentatisi nei collegi stessi.

2. I ricorsi debbono indicare il luogo di residenza e l'eventuale domicilio elettivo dei ricorrenti.

3. Il Segretario generale del Senato restituisce al mittente qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione.

Art. 8.

(Comunicazioni ai senatori interessati e ai ricorrenti)

1. Della presentazione di ricorsi elettorali è data sollecitamente comunicazione ai senatori direttamente interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale.
2. I senatori possono presentare osservazioni, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
3. Le decisioni definitive della Giunta sui ricorsi elettorali, con le relative motivazioni, sono comunicate ai ricorrenti ed ai senatori interessati.

CAPO III**ATTIVITÀ ISTRUTTORIA****Art. 9.**

(Nomina dei relatori)

1. Il Presidente della Giunta distribuisce a ciascun componente, in ragione dell'età e seguendo l'ordine alfabetico delle Regioni, i verbali ed i prospetti delle elezioni per riferirne alla Giunta.
2. Nessuno può essere relatore per la Regione in cui è stato eletto.
3. I documenti concernenti le proclamazioni in surrogazione sono assegnati al relatore per la Regione, alla quale le sostituzioni si riferiscono.

Art. 10.

(Proposte del relatore)

1. Il relatore, presi in esame i documenti elettorali e gli eventuali ricorsi e riscontrato il possesso o meno da parte degli

eletti dei requisiti richiesti dalla legge, propone la convalida o la contestazione dell'elezione.

2. Ove il relatore non creda di proporre nè la convalida nè la contestazione dell'elezione invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato e, ove necessario, gli eventuali ricorrenti all'esame dei documenti e dei ricorsi, affinchè questi possano fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte.

3. Quando la Giunta approva la proposta di cui al comma 2, procede alla nomina del Comitato inquirente, di cui all'articolo 13.

4. Su istanza del relatore, il Presidente della Giunta può richiedere al Presidente del Senato di acquisire presso qualsiasi autorità i documenti e gli atti ritenuti necessari.

Art. 11.

(Deliberazioni della Giunta e sostituzione del relatore)

1. Quando la Giunta adotti deliberazioni di convalida o di contestazione di elezioni, in difformità da quanto proposto dal relatore, il Presidente lo sostituisce con altro relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.

2. Le deliberazioni di convalida sono immediatamente comunicate al Presidente del Senato.

Art. 12.

(Revisione delle schede)

1. All'inizio di ogni legislatura, la Giunta approva i criteri in base ai quali dovrà essere accertata la validità delle schede elettorali di cui la Giunta disponga eventualmente la revisione.

2. La Giunta può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali.

3. Ove ritenuto essenziale, la Giunta può deliberare la revisione, totale o parziale o per campione, delle schede valide di uno o più collegi.

4. Per procedere alla revisione delle schede il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato dal relatore per la Regione interessata, il quale riferisce alla Giunta al termine della propria attività.

Art. 13.

(*Costituzione di Comitati inquirenti*)

1. La Giunta può deliberare, in ogni fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limiti dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato.

2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine.

3. È in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni deliberazione al Comitato.

4. Previa autorizzazione del Presidente del Senato, il Comitato può effettuare sopralluoghi, nonchè ricorrere a consulenze tecniche.

CAPO IV

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DI ELEZIONI

Art. 14.

(*Fissazione della data della seduta pubblica*)

1. Se l'elezione viene dichiarata contestata, il Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissa il giorno e l'ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà essere differita, tranne in caso di forza maggiore.

2. Della data della seduta pubblica è dato annunzio con apposito avviso comunicato alle parti ed affisso nell'atrio della sede della Giunta.

3. Dal giorno dell'avviso e dell'affissione a quello della seduta pubblica debbono intercorrere almeno dieci giorni interi.

Art. 15.

(Presentazione di documenti e deduzioni)

1. In caso di contestazione le parti possono presentare memorie, nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica. Trascorso tale termine, in nessun caso possono essere ammessi altri documenti.

2. Le parti possono prendere visione presso l'ufficio di segreteria della Giunta del contenuto dei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

3. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione.

Art. 16.

(Svolgimento della seduta pubblica)

1. La seduta pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

2. Dopo l'esposizione del relatore, prende la parola ciascuna parte. Le parti possono farsi rappresentare da un solo avvocato, ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È consentita una breve replica.

3. I senatori non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.

4. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina della seduta pubblica.

5. Prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti, anche nel caso in cui si siano fatte rappresentare da un avvocato, e, per ultimo, il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.

6. Della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Art. 17.

(Camera di consiglio)

1. Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione, che deve essere adottata subito o, in casi eccezionali, non oltre quarantotto ore. La decisione viene immediatamente letta dal Presidente in seduta pubblica.

2. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio di segreteria della Giunta.

3. Nell'ipotesi in cui la decisione della Giunta sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui all'articolo 15.

4. La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata al Senato entro venti giorni dalla decisione di cui al comma 1.

CAPO V

ESAME DELLE CARICHE RICOPERTE DAI SENATORI

Art. 18.

(Inleggibilità ed incompatibilità)

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare, entro trenta giorni

dalla proclamazione o dalla nomina i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Analoga comunicazione sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni, per le cariche e gli uffici, che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 siano risultate infedeli, per omessa o falsata dichiarazione di cariche rilevanti ai fini degli accertamenti di cui allo stesso comma 1, la Giunta incarica il suo Presidente di informarne il Presidente del Senato per le determinazioni del caso.

3. Per procedere all'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato da un Vice Presidente, il quale riferisce e formula le conseguenti proposte alla Giunta.

4. Quando esamina le proposte del Comitato di cui al comma 3, la Giunta può deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti anche mediante memorie scritte.

5. Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla Giunta stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7.

6. La opzione per il mandato parlamentare è valida, se sia accompagnata da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inherente alla carica stessa.

7. In caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

8. Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta all'unanimità, la Giunta stessa può

deliberare con apposita votazione di prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell'elezione o di dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare dovrà sempre essere presentata al Senato con apposita relazione scritta.

CAPO VI

SENATORI A VITA

Art. 19.

(Verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita)

1. Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Esame delle elezioni generali)

1. La Giunta organizza la propria attività, in modo da effettuare i dovuti controlli ed ultimare l'esame delle elezioni generali, di norma, entro diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa.

Art. 21.

(Rinvio al Regolamento generale del Senato)

1. Per ciò che non è previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Regolamento generale del Senato, in quanto applicabili.

Art. 22.

(Entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Appendice I

**LAVORI PREPARATORI DEL REGOLAMENTO
PER LA VERIFICA DEI POTERI**

Premessa

Iter della proposta

Presentata dai senatori MACIS ed altri il 3 agosto 1990.

Deferita alla Giunta per il Regolamento l'11 marzo 1991, con parere della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Esaminata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 27 marzo 1991.

Esaminata dalla Giunta per il Regolamento il 16 gennaio 1992.

Relazione annunciata il 17 gennaio 1992 (relatore senatore ELIA).

Esaminata e approvata in Assemblea il 23 gennaio 1992.

Nota illustrativa

La proposta di Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri (Doc. II-bis, n. 2) è stata presentata da tutti i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 3 agosto 1990. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 27 marzo 1991, ha espresso alla Giunta per il Regolamento il parere - favorevole con osservazioni - ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento del Senato.

La Giunta per il Regolamento ha esaminato la proposta di Regolamento per la verifica dei poteri nella seduta del 16 gennaio 1992. Nel corso dell'esame è stato rilevato che le disposizioni sull'attività dell'Assemblea avrebbero potuto trovare più adeguata collocazione nel Regolamento del Senato. Pertanto è stato affidato al relatore il mandato di formalizzare in specifiche norme le osservazioni emerse dal dibattito.

La Giunta per il Regolamento ha perciò proposto (Doc. II, n. 22) di inserire nell'articolo 19 del Regolamento del Senato, dopo il comma 1, due commi, già contenuti nell'articolo 1 della proposta di Regolamento per la verifica dei poteri, riguardanti la composizione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Ha proposto inoltre di inserire nel Regolamento del Senato l'articolo 135-ter, composto dai commi 1 e 2, corrispondenti ai commi 5 e 6 dell'articolo 17 della proposta di Regolamento per la verifica dei poteri, che disciplinano le deliberazioni dell'Assemblea sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La relazione della Giunta per il Regolamento è stata annunciata il 17 gennaio 1992.

L'Assemblea, nella seduta del 23 gennaio 1992, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del Regolamento del Senato (Doc. II, n. 22) e la proposta di Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri (Doc. II-bis, n. 2), così emendata.

I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992.

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Doc. II-*bis*
n. 2

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER LA VERIFICA DEI POTERI

d'iniziativa dei senatori MACIS, PINTO, SANTINI, COVI, GAROFALO,
VENTRE, ANTONIAZZI, BUSSETI, CASOLI, CORLEONE, CORRENTI,
DE CINQUE, DELL'OSO, DI LEMBO, FILETTI, FRANCHI, GALLO,
GUIZZI, IMPOSIMATO, LOMBARDI, MAZZOLA, ONORATO e POLLICE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1990

Proposta di Regolamento per la verifica dei poteri

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di un Regolamento per la verifica dei poteri (previsto dall'art. 19, commi 2 e 4 del Regolamento del Senato) — che viene presentata unitariamente da tutti i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, *uti singuli*, in quanto titolari del diritto d'iniziativa regolamentare — rappresenta il risultato di un preciso impegno, assunto sin dall'inizio della X Legislatura. Infatti, già nella seduta del 23 settembre 1987 la Giunta si è posta l'obiettivo di favorire l'approvazione del richiamato Regolamento *ad hoc* per la verifica dei poteri, ritenendo però opportuno — per evidenti ragioni garantistiche — che tale approvazione fosse rinviata ad una fase successiva alla conclusione delle procedure per la convalida dei risultati elettorali.

Tale impegno è stato ribadito nella seduta del 27 luglio 1988, quando la Giunta — proprio nel prendere atto con soddisfazione dell'ultimazione della verifica delle elezioni generali, conseguita eccezionalmente entro il breve lasso di tempo di un anno — ha preso in considerazione la proposta formulata dal Presidente di costituire un Comitato ristretto per predisporre in tempi rapidi una bozza di Regolamento speciale.

Successivamente, alla ripresa dei lavori dopo l'aggiornamento estivo, nelle sedute del 9, 16 e 30 novembre 1988 si è svolto un approfondito dibattito, nel corso del quale si rilevava come il compito di predisporre uno schema di Regolamento per la verifica dei poteri fosse svolto a pieno titolo dalla Giunta, giacchè essa non solo, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del Regolamento del Senato, si inserisce — essendone previsto obbligatoriamente il parere — nel procedimento di approvazione dello stesso, ma anche e soprattutto rappresenta l'organo da un lato più direttamente interessato alla sua futura applicazione, e dall'altro più idoneo

a valutare *prima facie* la necessità o meno di introdurre principi innovativi rispetto alla normativa tralaticia finora adottata.

La Giunta conveniva sulla metodologia suggerita dallo stesso Presidente, fondata sui seguenti criteri: a) preliminare discussione sui principi in base ai quali predisporre il nuovo Regolamento (principi innovativi che venivano esposti dal Presidente nella seduta del 9 novembre 1988, distinguendo — sulla base di un criterio desunto per analogia dall'articolo 102, comma 2, del Regolamento del Senato — tra principi abrogativi, modificativi ed additivi rispetto alla normativa attualmente applicata); b) costituzione di un Comitato ristretto all'interno della Giunta, al quale affidare la redazione dello schema di Regolamento (nella seduta del 16 novembre 1988 veniva formato tale Comitato, composto dai membri dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi); c) presentazione di una proposta di Regolamento da parte dei componenti della Giunta, in quanto titolari del diritto di iniziativa regolamentare (similmente a quanto avvenuto nella VIII e IX legislatura per quanto concerne la presentazione di progetti legislativi in materia di incompatibilità parlamentari: rispettivamente il disegno di legge n. 2288 e il disegno di legge n. 824).

A seguito di un laborioso ed approfondito esame, in data 6 giugno 1990 l'Ufficio di Presidenza allargato della Giunta conveniva su di uno schema di Regolamento distribuito dal presidente Macis sulla base degli approfondimenti svolti.

RICOSTRUZIONE STORICA

Con viva soddisfazione si presenta all'attenzione degli onorevoli colleghi tale iniziativa, volta a colmare una «inattuazione regolamentare» che perdura ormai da oltre quaranta anni.

Come è noto, già l'articolo 60 dello Statuto albertino del 1848 - riprendendo il modello delle Carte francesi e soprattutto della Costituzione belga del 1831 (cfr. articolo 34) - stabiliva la competenza esclusiva degli organi eletti a verificare la validità dei titoli di ammissione dei propri componenti.

Nel 1868 la Camera dei deputati varò una riforma regolamentare, che prevedeva la istituzione di una Giunta permanente per la verifica delle elezioni, con funzioni referenti rispetto all'Assemblea (*Atti Camera, X legislatura statutaria, I sessione, Doc. n. 216*), con l'abbandono quindi del sistema di derivazione francese, in precedenza adottato, degli Uffici (il quale del resto in generale veniva sostituito col metodo delle «tre letture»): come è noto, gli Uffici rappresentavano una divisione artificiosa dell'Assemblea, essendo costituiti con il metodo del sorteggio.

Contestualmente all'istituzione di un organo permanente per la verifica si affermò il principio della «parziale autonomia regolamentare» (per usare la formula di Manzella), avendo la Giunta approvato un Regolamento interno «per la verifica delle elezioni» già nella seduta del 4 dicembre 1868: tale apposito regolamento si aggiungeva alla specifica normativa introdotta dal Regolamento generale della Camera dei deputati nella materia. Il riconoscimento della parziale autonomia regolamentare della Giunta delle elezioni fu codificato successivamente nel Regolamento della Camera dei deputati con il coordinamento del 1891.

Proprio tale contestualità esprime significativamente l'essenzialità, al fine del buon andamento dei lavori degli organi parlamentari di verifica delle elezioni, di un Regolamento apposito, non solo e non tanto per disciplinare le particolari procedure attivate o attivabili durante l'attività di verifica, ma anche e soprattutto per soddisfare l'esigenza garantistica di stabilire certezze giuridiche, di tipo sia sostanziale sia procedurale, per i ricorrenti e per i proclamati «contestati».

REGOLAMENTI PER LA VERIFICA DELLE ELEZIONI ED AUTONOMIE COSTITUZIONALI

In dottrina si è proceduto ad una lettura combinata dell'articolo 66 della Costituzione («Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopravvenienti di ineleggibilità e incompatibilità») con l'articolo 64, primo comma, della Costituzione (che stabilisce l'autonomia regolamentare di ciascuna delle due Camere), facendo riferimento ad una sorta di «riserva circolare» a favore di ciascuna Camera: da un lato nella verifica dei poteri e dall'altro nella autonomia regolamentare (autonomie considerate interdipendenti). In tal senso, gli appositi regolamenti per la verifica rappresenterebbero un prolungamento ed una estrinsecazione della generale autonomia regolamentare di cui all'articolo 64 della Costituzione e si caratterizzerebbero per una duplicità di fondamenti, in quanto da una parte hanno a base norme costituzionali (in quanto esecutivi di esse), dall'altra si fondono sul potere di supremazia speciale e di auto-organizzazione degli organi legislativi.

In ogni caso, tale autonomia incontra precisi limiti di *competenza*, oltreché di *gerarchia* (esigendosi naturalmente il rispetto dei principi costituzionali).

Infatti, sebbene la distinzione non sia sempre netta ed incontestabile, la riserva regolamentare attiene agli aspetti procedurali della materia, riguardanti le Camere, mentre vi sarebbe una vera e propria riserva di legge ordinaria per quanto concerne gli aspetti di diritto sostanziale generale; conclusione del resto suffragata da una serie di disposizioni della Costituzione (articoli 51: riserva di legge in materia di elettorato passivo; 65: riserva di legge in materia di ineleggibilità ed incompatibilità parlamentari, e 72: richiamo ai regolamenti parlamentari per la disciplina del procedimento legislativo). Da ultimo, alla fonte legislativa dovrebbe comunque farsi ricorso per una specifica protezione dell'attività di verifica, mediante sanzioni di tipo penale

(secondo il principio posto dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione).

Per quanto concerne la complessa questione, molto dibattuta in dottrina, dei rapporti tra Regolamento *apposito* per la verifica e Regolamento *generale* (per i quali la dottrina ha fatto riferimento al criterio della prevalenza gerarchica, oppure della *lex specialis* o della *lex posterior*), risulta ininfluente, ai fini della proposta in esame, assumere una presa di posizione precisa, in quanto si è ritenuto rispondente alla *ratio* di una disciplina regolamentare apposita «integrale», piuttosto che «derogare», la disciplina generale, alla quale si è rinvia per tutto quanto non previsto espressamente, nell'auspicio che con la nuova disciplina (che ad esempio non prevede più il principio cosiddetto del *favor electionis*, in virtù del quale in caso di parità di voti l'elezione si ha per convalidata) sia vieppiù garantito il rispetto dei criteri di giustizia sostanziale.

L'INATTUAZIONE REGOLAMENTARE NEL PERIODO REPUBBLICANO. CENNI STORICI

Un particolare valore è stato attribuito dal Regolamento generale del Senato del 1948 al Regolamento per la verifica dei poteri, il quale da meramente «interno» è stato trasformato in un vero e proprio Regolamento «speciale».

Infatti, il Regolamento del Senato del 1948 stabiliva (art. 15) l'approvazione da parte dell'Assemblea e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'apposito regolamento per la verifica dei poteri, mentre il Regolamento della Camera dei deputati adottato nel 1948 continuava a prevedere (art. 25) l'approvazione da parte della sola Giunta delle elezioni di un regolamento interno per la verifica dei poteri, per quanto non prescritto dal Regolamento generale. Ad ulteriore riprova del ricordato valore particolare, il Senato optò per il totale deferimento della disciplina della materia della verifica, data la sua particolarità, a tale apposito Regolamento, considerate (*Atti Senato*, I legislatura, Discussioni, seduta del

4 giugno 1948, p. 78) le difficoltà interpretative sorte in passato per la duplicità di discipline, contenute nel Regolamento apposito e in una parte del Regolamento generale. Dal Regolamento del Senato del 1948 venne attribuito alla Giunta delle elezioni stessa il potere di iniziativa regolamentare; temperato però dalla intesa con la Giunta per il Regolamento, a seguito dell'approvazione di un emendamento del senatore Terracini, dopo un lungo dibattito tra i fautori della totale autonomia d'iniziativa (data la particolare indole tecnica delle funzioni esercitate dalla Giunta delle elezioni), e quanti invece sostenevano la necessità di garantire l'«unità dei poteri» all'interno di ciascuna Camera (cfr. seduta del Senato cit., p. 77).

In tale contesto possono ricordarsi l'iniziativa regolamentare dell'allora Presidente della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, onorevole Scalfaro (*Atti Camera*, IV legislatura, Doc. X, n. 11), volta a modificare il capo V del Regolamento generale della Camera, riguardante la materia della verifica delle elezioni (proposta presentata alla Presidenza il 5 gennaio 1966, che però non venne successivamente approvata); nonché la costituzione (*Atti Senato*, V legislatura, seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 28 marzo 1969) di un Comitato di studio, formato dal Presidente della Giunta delle elezioni del Senato, Trabucchi (su sua proposta) e da alcuni membri di tale organo, con il compito di elaborare e di proporre alla Giunta stessa il progetto del nuovo Regolamento in materia di verifica dei poteri. Quest'ultima iniziativa – nonostante gli approfondimenti compiuti dal Comitato – non si tradusse alla fine nella presentazione formale di una proposta di Regolamento per la verifica.

Attualmente, nell'ambito dei Regolamenti parlamentari approvati nel 1971, l'articolo 17, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati richiama espressamente le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4 (che riguarda le modalità di approvazione di modifiche od aggiunte regolamentari), ai fini dell'approvazione

del Regolamento impropriamente definito «interno», prevedendo espressamente il previo esame della Giunta per il regolamento, l'approvazione da parte dell'Assemblea con la prescritta maggioranza qualificata, senza però nemmeno l'intesa o il parere della Giunta delle elezioni.

Diversamente, il Regolamento del Senato (articolo 19, comma 4), nello stabilire un'identica procedura di approvazione, prevede però il parere – peraltro non vincolante (cfr. espressamente *Atti Senato*, V legislatura, Doc. II, n. 4, p. 9) – della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la quale così, pur spogliata del potere di iniziativa diretta, prenderà pur sempre parte, in veste consultiva, all'*iter formativo* del regolamento che la riguarda, caratterizzato quale «speciale», come può evincersi dallo stesso articolo 19, comma 2, del Regolamento del Senato, che fa letteralmente riferimento all'*apposito* Regolamento per la verifica dei poteri.

Come noto, finora né la Camera dei deputati né il Senato hanno approvato tale Regolamento. Quindi, alla Camera dei deputati continua a vigere lo *status quo ante* la riforma regolamentare del 1971, con l'applicazione del Regolamento «interno» (nel senso tecnico del termine), approvato dalla sola Giunta nella seduta del 12 dicembre 1962.

Diversa e più complessa ancora si presenta la situazione al Senato della Repubblica, dove un Regolamento per la verifica non è stato mai approvato, nonostante la ricordata previsione espressa già contenuta nel Regolamento del 1948. A tale carenza, finora (dalla I alla X legislatura) si è sopperito mediante un «atto in materia regolamentare» – il cui contenuto è costituito dalla normativa di cui al Capo V del Regolamento della Camera dei deputati del 1948, dal Regolamento approvato il 17 marzo 1917 dalla Giunta delle elezioni di quel ramo del Parlamento, nonché dall'articolo 10 del vigente Regolamento interno di quella Giunta – adottato all'inizio di ogni legislatura dall'Assemblea del Senato (cfr. da ultimo *Atti Senato*, X legislatura, Resoconto della seduta del 9 luglio 1987), con

valore di disciplina transitoria e provvisoria nella materia attinente la verifica, in attesa dell'approvazione del previsto Regolamento. Pertanto è particolarmente urgente procedere in Senato all'approvazione del «primo» Regolamento per la verifica dei poteri, evitando di dover nuovamente ricorrere alla richiamata normativa tralatice e obsoleta.

PRINCIPI E CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI POTERI

Come ricordato inizialmente, la proposta in esame è stata elaborata sulla base di una serie di principi innovativi (esposti dal Presidente della Giunta nella seduta del 9 novembre 1988), delle osservazioni emerse nei dibattiti conseguenti (sedute della Giunta del 9, 16 e 30 novembre 1988), nonché degli approfondimenti operati dall'Ufficio di Presidenza allargato della Giunta stessa (da ultimo, nelle riunioni del 31 gennaio e del 6 giugno 1990).

Prima di procedere all'esame analitico del contenuto dei singoli articoli di cui si compone la proposta di Regolamento, si farà presente che globalmente è stata mantenuta la «struttura portante» del complesso di disposizioni che hanno regolato finora l'attività degli organi parlamentari di verifica, ma – mediante opportune eliminazioni di disposizioni ed introduzioni di principi innovativi – si è cercato di rendere i procedimenti interni di verifica dei poteri più corrispondenti ai recenti progressi raggiunti dalla scienza giuridica e maggiormente adeguati ai principi del contraddittorio e della pubblicità, del resto richiamati proprio a proposito della verifica dei poteri dallo stesso articolo 17, comma 2, del Regolamento generale della Camera dei deputati del 1971.

* * *

Articolo 1 (Costituzione e composizione della Giunta)

L'articolo non detta norme specifiche sulle procedure per l'elezione dei membri

dell'Ufficio di Presidenza della Giunta. In tal modo, ai sensi del successivo articolo 21 che rinvia al Regolamento generale del Senato per quanto non previsto espressamente dal Regolamento per la verifica dei poteri, si deve far riferimento alle norme previste per l'elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni nel Regolamento generale (attualmente, all'articolo 27).

Si fa notare che - a differenza della normativa vigente sia per la Camera dei deputati sia per il Senato, che prevede la presenza di tre segretari nell'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni - la presente proposta riconduce la composizione dell'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a quella propria delle Commissioni permanenti, che prevede il Presidente, due vice Presidenti e due segretari.

Il comma 1 tiene conto della previsione contenuta nel Regolamento generale del Senato (articolo 3), che fa riferimento ad un organo particolare e transitorio, la cosiddetta Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, la quale viene convocata nella prima seduta del Senato per gli accertamenti connessi alla proclamazione dei candidati subentranti agli optanti per la Camera dei deputati: Giunta provvisoria introdotta nell'ordinamento del Senato già con la proposta di modificazione del Regolamento del 1948 (*Atti Senato*, III legislatura, Doc. n. 103), approvata nella seduta del Senato del 24 gennaio 1963.

Pertanto non appare più necessario prevedere che la Giunta si riunisca per la propria costituzione entro ventiquattro ore dalla sua nomina, come attualmente previsto dalle norme regolamentari adottate dal Senato (disposizione che però solitamente non è stata rispettata, e quindi può ritenersi caduta in desuetudine). Tuttavia, data l'esigenza di costituire in tempi brevi la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - onde garantire una tempestiva soluzione alle delicate questioni di sua competenza, inerenti lo *status* di senatore e la composizione del Senato (come verificatosi nella X legislatura, in cui la Giunta è stata costituita in data 9 luglio 1987, ancora

prima della formazione delle Commissioni permanenti) - si prevede che sia convocata entro il termine sollecitatorio di dieci giorni dalla nomina dei componenti. Si tratta di un *novum* nel diritto parlamentare, che però trova un precedente nei lavori preparatori riguardanti la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione dei territori della Basilicata e della Campania (*Atti Camera*, X legislatura, Doc. XXII, nn. 21-26-41-42-44-A, articolo 1, comma 3, del testo unificato). Si tratta di un termine ulteriormente sollecitatorio rispetto alla previsione dell'articolo 17 del Regolamento del Senato, in base al quale i componenti della Giunta debbono essere nominati «non appena costituiti i Gruppi».

Viene mantenuta l'«obbligatorietà dell'ufficio», che però non equivale ad «irretrattabilità»: si prevede infatti la possibilità per il Presidente del Senato di sostituire i componenti della Giunta, che non possano, per gravissimi motivi, partecipare per un periodo prolungato alle sedute della Giunta stessa, in tal modo codificando un principio già emerso nella prassi (per precedenti di sostituzioni v. esemplificativamente *Atti Senato*, VI legislatura, Discussioni, seduta del 5 dicembre 1973, p. 11195; IX legislatura, seduta pomeridiana, del 5 febbraio 1985, p. 12, e dell'11 luglio 1985, p. 24).

Onde evitare possibili interpretazioni distorsive, viene altresì codificato un altro principio di ordine generale: la Giunta - data la composizione spiccatamente tecnica - non dovrà rinnovarsi dopo il primo biennio della legislatura, come invece avviene nelle Commissioni permanenti (articolo 21, comma 7, del Regolamento del Senato).

Articolo 2 (Poteri della Giunta)

Viene semplicemente codificato il principio riguardante il potere della Giunta di procedere *ex officio*, già affermatosi nell'esperienza parlamentare (v. il parere della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati in *Atti Camera*, V legislatura,

Bollettino delle Giunte e delle Commissioni, seduta della Giunta del 26 febbraio 1969) e condiviso dalla dottrina, eliminando le norme attualmente vigenti, che al riguardo hanno suscitato interpretazioni contraddittorie.

Tale principio deriva dalla stessa competenza esclusiva delle Camere legislative in materia di verifica. Inoltre, l'articolo 19, comma 2, del Regolamento del Senato dispone, tra l'altro, che la Giunta «riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica»: è evidente che la norma - facendo riferimento alle «irregolarità riscontrate», e non «segnalate nei ricorsi» - implicitamente attribuisce alla Giunta il potere generalizzato di individuare e valutare qualsiasi tipo di irregolarità. Gli stessi lavori preparatori (*Atti Senato, V legislatura, Discussioni, seduta pomeridiana del 2 febbraio 1971, pp. 208 ss.*) confermano la giustezza di quanto affermato: la *ratio* e la *voluntas* della citata disposizione regolamentare è nel senso della competenza generale della Giunta ad esperire tutte le indagini tese ad accettare la regolarità delle operazioni elettorali.

Dal momento che la verifica dei risultati elettorali viene esperita nell'interesse non solo del singolo ricorrente, ma anche e soprattutto dell'intera comunità politica, la quale - per gli stessi principi costituzionali della sovranità popolare, dell'uguaglianza del voto e della parità nelle condizioni di accesso alle cariche elettive - ha diritto ad una corretta valutazione e ad un preciso conteggio dei voti espressi, appare necessario che la Giunta possa procedere discrezionalmente ai tipi d'indagine consentiti dalle norme vigenti, in presenza o meno di ricorsi ed anche al di là delle richieste contenute in questi ultimi.

Articolo 3 (Obbligo del segreto sui lavori della Giunta)

Si tratta di fissare in maniera espressa l'obbligo di riservatezza e di segretezza, per quanto attiene all'attività di verifica, da

parte dei componenti della Giunta e di tutto il personale comunque addetto all'ufficio di segreteria della Giunta medesima.

In tal modo si stabilisce una norma comportamentale, che non può ovviamente essere provvista di sanzione penale (a differenza di quanto si potrebbe stabilire con legge, come avviene nel caso delle Commissioni d'inchiesta), ma potrebbe trovare una sua sanzionabilità a livello disciplinare, anche per quanto concerne gli stessi senatori componenti la Giunta.

Tale obbligo di segretezza e riservatezza si lega alle previsioni del comma 3 dell'articolo 6 della proposta di regolamento (in base al quale i prospetti elettorali sono affidati «esclusivamente e riservatamente» ai membri della Giunta); nonché del successivo articolo 4 (riguardante il rilascio di copie ed estratti).

Si è ritenuto infatti di poter mantenere l'attuale impostazione - seguita con esiti nel complesso soddisfacenti nel quarantennio repubblicano (soprattutto nelle ultime due legislature, contrassegnate dalla rapidità degli accertamenti e delle convalide della Giunta) - che si basa sulla segretezza della fase istruttoria e sulla pubblicità della eventuale procedura di contestazione.

Tuttavia, proprio al fine di assicurare una maggiore pubblicità, soprattutto quando sollecitata dagli interessati, il successivo articolo 4 ha operato un richiamo al cosiddetto «segreto funzionale», prevedendo la rimovibilità del vincolo di segretezza sulla base di una decisione discrezionale della Giunta.

Articolo 4 (Rilascio di copie, di estratti e di attestazioni)

Si è pertanto previsto il «segreto funzionale» (configurato nella sentenza della Corte Costituzionale 22 ottobre 1975, n. 231, a proposito delle Commissioni parlamentari d'inchiesta), nel senso che la Giunta - nei casi di richiesta di atti o informazioni - potrà decidere l'accoglimento o meno dell'istanza, in relazione alle esigenze legate ai propri compiti istituzionali.

La formulazione dell'articolo riprende nella sostanza la lettera dell'articolo 165 del previgente codice di procedura penale, ora in parte contenuta nell'articolo 116 del nuovo codice di rito, in materia di rilascio di copie e di attestazioni da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 5 (*Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria*)

Recenti vicende verificatesi nell'ambito del controllo dei risultati delle elezioni (esemplarmente, in ordine ai risultati delle elezioni della Camera dei deputati nelle regioni Lazio nel 1983 e Campania nel 1987) hanno richiamato l'attenzione sulla reciproca interferenza dei procedimenti penali, tesi ad accettare eventuali fattispecie criminose incorse nello svolgimento delle operazioni elettorali, e degli accertamenti posti in essere dagli organi parlamentari ai fini della convalida dei risultati elettorali.

Al riguardo, nonostante il rilievo che nel nostro ordinamento entro determinati limiti ancora si attribuisce alla cosiddetta «pregiudiziale penale», si è ritenuto preferibile mantenere il sistema attualmente vigente presso i due rami del Parlamento (cfr. articolo 10 del Regolamento della Giunta della Camera dei deputati del 1962, adottato anche dal Senato), in base al quale la Giunta, qualora ritenga siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo o meno la relativa attività di verifica a seconda della rilevanza dei predetti fatti. Quindi, si prevede per la Giunta una «doppia facoltà»: da un lato, per la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria; dall'altro, per la sospensione o meno dell'attività di convalida.

Secondo la legislazione vigente, l'autorità giudiziaria conduce i propri accertamenti in ordine ad eventuali reati elettorali, essendo però tenuta - ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, richiamato anche per le elezioni del Senato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante norme per l'elezione del Senato) - ad informare le Camere dello svolgimento e dell'esito dei procedimenti, in relazione agli atti rimessi per deliberazione delle Camere stesse.

Articolo 6 (*Attività preliminari e preparatorie*)

Nella sostanza vengono confermate le vigenti disposizioni riguardanti i compiti del Segretario generale, vieppiù suffragate dalle conclusioni della recente tesi (Pacelli), che ha definito il Segretario generale «un organo della Camera, cui sono attribuiti poteri che direttamente ineriscono al funzionamento della Camera stessa».

Una novità è data dall'espresso riferimento (similmente a quanto già previsto dall'articolo 3 del Regolamento della Giunta della Camera dei deputati del 1962) alla fase presupposta (dall'attività di verifica vera e propria) del generale «controllo preliminare dei dati elettorali effettuato dagli uffici del Senato», i quali ultimi dipendono dal Segretario generale (articolo 166, comma 1, del Regolamento del Senato).

L'articolo 6 va letto anche in correlazione con l'articolo 2, terzo comma, del Regolamento interno degli Uffici e del personale del Senato, che attribuisce al Segretario generale la competenza a ricevere la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali.

Le funzioni attribuite al Segretario generale sono volte a porre le condizioni indispensabili perché possa essere tempestivamente iniziata la verifica vera e propria dei risultati elettorali: il ricevere la comunicazione della proclamazione ed i ricorsi, il raccogliere il materiale elettorale, il predisporre prospetti con le osservazioni sollevate in sede di controllo generale preliminare, configurano il Segretario generale come l'organo che, ponendosi nella prospettiva della continuità (amministrativa) tra una legislatura e l'altra, garantisce l'espleta-

mento di una serie di rilevanti funzioni in attesa della costituzione dei neoeletti organi parlamentari.

Articolo 7 (Ricorsi elettorali)

Per quanto concerne l'autenticazione delle firme dei ricorrenti, la norma attualmente vigente, che prescrive la legalizzazione esclusivamente da parte del sindaco, appare eccessivamente rigorosa, nonché datata, in quanto a livello di legislazione ordinaria sono previste diverse forme di autenticazione (per esempio, attraverso un notaio o un pubblico ufficiale autorizzato dal sindaco). Per queste ragioni si ritiene opportuno prescrivere semplicemente la firma autenticata a termini di legge, con un esplicito rinvio quindi alla legislazione ordinaria.

Per quanto riguarda i termini per la presentazione dei ricorsi – in considerazione dei tempi della spedizione postale, dei quali tengono conto i principi ordinari sul rispetto dei termini – si stabilisce il principio secondo cui è sufficiente l'invio dei ricorsi elettorali entro il ventesimo giorno dalla proclamazione che interessa. Come è noto, attualmente i ricorsi debbono effettivamente pervenire al Senato entro tale termine. Il regolamento vigente della Camera dei deputati contiene disposizioni analoghe in materia di presentazione dei ricorsi elettorali, stabilendo che essi debbono pervenire alla Segreteria della Camera dei deputati entro venti giorni dalla proclamazione. Per quanto attiene alla legalizzazione delle firme, in assenza di una specifica previsione regolamentare la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati applica le disposizioni generali di legge.

Articolo 8 (Comunicazioni ai senatori interessati e ai ricorrenti)

Onde favorire al massimo il principio del contraddittorio, si prevede la comunicazione della presentazione dei ricorsi ai senatori interessati, i quali potranno entro un breve termine (venti giorni) presentare eventualmente controdeduzioni e osservazioni.

Inoltre, come contemporaneamento alla limitatezza della cerchia di coloro che leggono con assiduità i resoconti parlamentari ai quali è affidata la pubblicità dei lavori della Giunta delle elezioni, sarà comunicata la decisione definitiva della Giunta sui ricorsi presentati ai senatori interessati nonché agli stessi ricorrenti.

Il Regolamento vigente della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati non prevede la comunicazione delle decisioni della Giunta agli interessati.

Articolo 9 (Nomina dei relatori)

Sostanzialmente vengono confermati i criteri (in ragione dell'età e seguendo l'ordine alfabetico delle regioni), attualmente vigenti per la distribuzione dei collegi elettorali regionali tra i componenti della Giunta.

Viene espressamente codificato il principio secondo cui non si può essere relatore per la regione in cui si è stati eletti.

Infine, si intende precisare in sede di relazione che – dal momento che di recente è stata approvata una modifica all'articolo 19 del Regolamento del Senato, che ha elevato da 21 a 23 i membri della Giunta (v. *Atti Senato*, X legislatura, seduta antimeridiana del 17 novembre 1988) ed essendo le regioni complessivamente in numero di venti – nel futuro sarebbe opportuno, onde evitare evidenti inconvenienti, estendere l'attuale prassi che vede escluso il Presidente della Giunta dalle funzioni di relatore, anche ai due Vice presidenti. A differenza del Regolamento applicato per il Senato, ma in conformità con il Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati la proposta non contempla più i criteri di priorità nell'esame delle elezioni (precedenza dell'esame delle elezioni dei componenti della Giunta e dei componenti la Presidenza del Senato e il Governo) del resto elasticamente intesi in via di prassi.

Articolo 10 (Proposte del relatore)

Nell'ambito di tale articolo, si segnala come innovativa la previsione in base alla

quale – ai fini di una maggiore convenienza istruttoria, in uniformità con la disciplina posta dall'articolo 7 del Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati – nel caso in cui il relatore non sia in grado di proporre la convalida o la contestazione dell'elezione, la Giunta nomina un vero e proprio Comitato inquirente, anziché un mero Comitato istruttorio (come previsto attualmente).

In tal modo si consentirebbe altresì alla Giunta di assumere chiarimenti non solo dal proclamato, ma anche eventualmente dallo stesso ricorrente, con un più rigoroso rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 11 (Deliberazioni della Giunta e sostituzione del relatore)

Viene confermata una disposizione attualmente vigente presso i due rami del Parlamento, con la precisazione – onde evitare gli inconvenienti interpretativi verificatisi in passato – che il relatore va sostituito solo nel caso di deliberazioni finali di convalida o di contestazione di elezioni prese in difformità da quanto proposto dal relatore stesso, le cui singole proposte istruttorie ed interlocutorie pertanto, se respinte, non imporranno al Presidente tale sostituzione.

Articolo 12 (Revisione delle schede)

Viene codificato il principio (espressamente previsto dall'articolo 9 del Regolamento della Giunta della Camera dei deputati) secondo il quale può sempre essere disposto il controllo delle schede nulle, bianche, e contenenti voti nulli o contestati, trasmesse al Senato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; nonchè la revisione delle schede valide – da richiedere alla preture competenti, dove sono depositate ai sensi dell'articolo 72, ultimo comma, del medesimo testo unico – in casi particolari, vale a dire ove ritenuto essenziale.

Onde soddisfare l'esigenza garantistica che siano predeterminati i criteri in base ai quali accertare la validità delle schede elettorali riviste, si codifica il principio secondo il quale tali criteri debbono essere approvati dalla Giunta all'inizio di ogni legislatura (principio applicato, da ultimo, nella seduta della Giunta del 23 settembre 1987).

Infine viene istituzionalizzata la costituzione, affermatasi nella prassi, dei Comitati per la revisione delle schede, vale a dire di organi ristretti, coordinati dal relatore, con funzioni istruttorie e referenti.

Articolo 13 (Costituzione di Comitati inquirenti)

Viene riformata la disciplina in materia di Comitati inquirenti, che possono essere costituiti dalla Giunta «in ogni fase della sua attività» – onde estendere eventualmente le possibilità di contraddittorio – e non solo nell'ambito del procedimento di contestazione, del quale costituiscono una «incidentale fase istruttoria».

Si prevede espressamente per i Comitati inquirenti la facoltà di effettuare sopralluoghi (come espressamente previsto nell'attuale Regolamento della Giunta della Camera dei deputati) e di ricorrere a consulenze tecniche, previa autorizzazione del Presidente del Senato (principio generale in materia: si veda l'articolo 48 del Regolamento del Senato).

Articoli 14, 15, 16 e 17 (Procedimento di contestazione di elezioni)

Nel caso in cui una elezione venga dichiarata contestata dalla Giunta, il Presidente fisserà il giorno per la discussione pubblica, dandone annuncio con apposito avviso comunicato alle parti ed affisso nell'atrio della sede della Giunta (articolo 14). Viene fissato il principio dell'udienza tendenzialmente unica e del rinvio solo in caso di forza maggiore: un criterio instauratosi nella prassi ed apprezzato dalla

dottrina, soprattutto al fine di favorire al massimo il principio di concentrazione processuale.

In tale fase vengono applicati appieno i principi della pubblicità e del contraddittorio: è prevista infatti la possibilità per le parti di presentare nuovi documenti e deduzioni, nonché di prendere visione del fascicolo riguardante l'elezione contestata (articolo 15).

L'udienza pubblica si caratterizza per la sua stringatezza ed essenzialità: si apre con una esposizione riassuntiva del relatore, alla quale seguirà l'intervento di un «solo rappresentante di ciascuna delle parti».

In particolare, si stabilisce la regola, discussa ma comunque applicata nella prassi di entrambe le Camere, ed affermata dalla più attenta dottrina (Elia), secondo cui per assumere la rappresentanza delle parti nell'udienza pubblica è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo degli avvocati abilitati a patrocinare presso le giurisdizioni superiori. Data la posizione delle Camere nell'ordinamento costituzionale, è senz'altro più rispondente al dettato della Costituzione prevedere che il patrocinio di fronte alla Giunta delle elezioni – organo di ciascuna delle due Camere, manifestazioni supreme della sovranità popolare – possa essere assunto esclusivamente da avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, come del resto si evince, per analogia, dall'articolo 20, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardante i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, che ha prescritto tale tipo di patrocinio nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale.

Inoltre, in considerazione della prassi instauratasi presso le due Camere – che ha visto patrocinare (presso le Giunte) parlamentari appartenenti all'altro ramo del Parlamento (*Atti Senato*, II legislatura, seduta pubblica della Giunta dell'11 aprile 1957; nonchè *Atti Camera*, IX legislatura, seduta pubblica della Giunta del 5 giugno 1985) – si formula in termini più chiari la normativa attualmente vigente, sancendo il divieto di patrocinio solo per i senatori, e non per i deputati.

Vengono confermati i poteri discrezionali del Presidente di direzione e di disciplina della seduta pubblica, a garanzia dell'andamento della discussione: si richiama ad esempio l'intervento dell'allora Presidente della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati Dell'Andro, il quale ha dato la parola al deputato Teodori, proprio in virtù dei poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina dell'udienza (*Atti Camera*, IX legislatura, seduta pubblica della Giunta del 5 giugno 1985).

Onde garantire in maniera più spiccata i principi dell'oralità e del contraddittorio, si consente una breve replica ai rappresentanti di ciascuna delle parti, a differenza di quanto attualmente previsto dalle norme adottate dal Senato ed analogamente a quanto prescritto dal Regolamento della Giunta della Camera dei deputati (articolo 15, secondo comma). Si prevede altresì – similmente a quanto stabilito nei codici di rito – che per ultimo abbia eventualmente la parola il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.

Attualmente il resoconto stenografico non viene stampato, ma semplicemente allegato agli atti della seduta pubblica: al fine di rispettare appieno il principio della pubblicità, appare quanto mai opportuno disporne la stampa in un apposito atto parlamentare, esattamente come avviene per i resoconti stenografici delle sedute delle Commissioni permanenti nelle ipotesi previste.

Per quanto concerne la regolamentazione della camera di consiglio, si vuole codificare il principio generale (mutuato dal diritto processuale), in base al quale possono partecipare alla seduta in camera di consiglio solo i senatori che abbiano assistito all'udienza pubblica.

Inoltre, secondo la prassi instauratasi alla Camera dei deputati a seguito di una circolare dell'allora Presidente Pertini – la quale stabiliva l'indispensabilità della presenza di un funzionario ai fini della validità delle sedute di un organo collegiale, anche nelle particolari riunioni della Giunta delle elezioni in camera di consiglio (v. circolare del 20 dicembre 1972 su *Circolari e disposizioni*

interpretative del Regolamento emanate dal Presidente della Camera - 1948-78, a cura del Segretariato generale della Camera, Roma 1979, pp. 460 ss.) - si prescrive la presenza, ovviamente con funzioni ausiliarie di consulenza tecnica, del funzionario addetto all'Ufficio di segreteria della Giunta.

Dopo l'udienza pubblica per la discussione dell'elezione contestata la Giunta approva la relazione scritta per l'Assemblea, alla quale spetta la decisione definitiva sull'elezione contestata. La Giunta svolge pertanto un ruolo referente, che si sostanzia nella formulazione all'Assemblea di una proposta, o per l'annullamento o per la dichiarazione di validità dell'elezione.

Il comma 5 introduce una fatispecie nuova, che risponde all'esigenza di salvaguardare la coerenza e giustizia delle decisioni del Senato sulla regolarità delle elezioni. Anche se, infatti, non è possibile aderire alla tesi della piena *giurisdizionalizzazione* del procedimento della verifica dei poteri, nemmeno deve darsi adito a storture che potrebbero verificarsi in nome della *politicità* degli organi parlamentari (ed in particolare dell'Assemblea). Bisogna, al contrario, cogliere tutte le occasioni per rendere ragionevoli e congrue con i dati (specie numerici) accertati dalla Giunta le deliberazioni del *plenum* del Senato. Perciò è necessario far tesoro di un precedente regolamentare recentissimo, introdotto in sede di attuazione delle nuove norme costituzionali e legislative sulla giustizia politica (articolo 135-bis del regolamento del Senato). Si è pertanto introdotta la previsione che a certe condizioni il Senato non deve votare, ma prendere atto (con una sorta di deliberazione implicita di consenso) della decisione della Giunta. Le proposte formulate da componenti dell'Assemblea in difformità dalle decisioni della Giunta debbono tradursi in ordini del giorno motivati.

Articolo 18 (Esame delle cariche ricoperte dai senatori)

Viene razionalizzato il procedimento attualmente esistente in materia di incompa-

tibilità parlamentari: in particolare, viene codificato l'obbligo (di cui alla prassi del Senato ed all'articolo 18 del Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati) di dichiarare all'inizio della legislatura le cariche ricoperte. Inoltre, si prevede espressamente l'aggiornamento periodico della predetta dichiarazione.

Nel caso in cui un senatore abbia omesso di dichiarare cariche o circostanze rilevanti ai fini degli accertamenti della Giunta, si prevede che il Presidente della Giunta ne informi il Presidente del Senato, ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari (in relazione all'articolo 67, comma 4, del Regolamento generale del Senato, che prevede la comminazione di una misura disciplinare «per fatti di particolare gravità»).

Nelle ultime legislature, prima alla Camera dei deputati poi al Senato, si è affermata la prassi di affidare ad un Comitato il compito di individuare e valutare le cariche rivestite dai parlamentari, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare (*Atti Senato*, IX legislatura, seduta della Giunta del 15 febbraio 1984, nonché X legislatura, seduta del 23 settembre 1987). Con il comma 3 dell'articolo 18 della proposta di Regolamento per la verifica dei poteri si istituzionalizza la figura del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, coordinato da un Vice presidente; Comitato che si caratterizza come una sorta di «sezione istruttoria» (in materia) nell'ambito della Giunta.

Inoltre – anche a seguito del dibattito svoltosi nella seduta della Giunta del 25 luglio 1990 – si prevede (per evidenti ragioni garantistiche, oltreché per rispondere ad esigenze funzionali) che, quando stia per esaminare le proposte del Comitato per le incompatibilità, la Giunta, ove ritenuto necessario, possa deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte, in analogia a quanto previsto dall'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato in materia di autorizzazioni a procedere.

Vengono «positivamente» sanciti i due criteri, affermati dalla prassi parlamentare

ai fini della validità dell'opzione per il mandato parlamentare: la dichiarazione di dimissioni dalla carica ritenuta incompatibile e l'effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inerente la carica stessa.

Non si ritiene opportuno, anche ai fini di una maggiore aderenza ai principi costituzionali, adottare il meccanismo in base al quale l'Assemblea non viene investita delle decisioni finali relative all'accertamento dell'incompatibilità di determinate cariche con il mandato parlamentare (articolo 18 del Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati). Si riconferma così il ruolo referente e propositivo svolto dalla Giunta per l'Assemblea del Senato, evidenziato appunto in ordine alle procedure di contestazione. Nonostante i rilievi di qualificata dottrina, si è ritenuto peraltro opportuno mantenere la possibilità per la Giunta di prescindere dal procedimento di contestazione, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta stessa all'unanimità. I ricordati rilievi possono considerarsi sostanzialmente superati, in quanto si prevede *aliunde* (articolo 13) la facoltà di costituire in ogni fase dell'attività della Giunta Comitati inquirenti, nell'ambito dei quali ben potranno eventualmente essere ascoltate le ragioni dei senatori interessati (e quindi anche a prescindere dal procedimento di contestazione). A lato di questa nuova possibilità, che garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, rimane prioritaria l'esigenza di rimuovere con la massima sollecitudine le situazioni che hanno dato luogo senza riserve a giudizi di incompatibilità (non a caso viene richiesta una pronuncia all'unanimità).

Nell'ipotesi in cui si tratti di una ineleggibilità originaria, rimane sempre prioritaria l'esigenza di rimuovere tempestivamente una proclamazione viziata da illegittimità sin dall'inizio, per mancata osservanza delle norme sull'elettorato passivo. Non a caso anche il Regolamento per la verifica dei poteri della Camera dei deputati (articolo 14, secondo comma) prevede tale «procedura abbreviata» solo nelle fattispecie di ineleggibilità riconosciute all'unanimità. La

Giunta del Senato, anche nel caso in cui prescinde dal procedimento di contestazione, presenta sempre al Senato, con apposita relazione scritta, la proposta di annullamento dell'elezione o di dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare.

In conclusione, per quanto concerne le ineleggibilità sopravvenute e le incompatibilità, si delinea la seguente procedura complessa: il procedimento inizia con l'esame da parte dell'apposito Comitato per le cariche rivestite dai senatori; prosegue attraverso il dibattito in sede di Giunta, la quale eventualmente dichiarerà la non compatibilità della carica, invitando l'interessato ad optare entro un termine, di volta in volta fissato con apposita votazione (finora generalmente si è fatto riferimento al termine di trenta giorni, previsto in via transitoria dall'articolo 7 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, riguardante le incompatibilità parlamentari: così da ultimo nella seduta della Giunta del 18 aprile 1990). In caso di mancata opzione, la Giunta potrà - qualora l'incompatibilità sia stata dichiarata all'unanimità - deliberare, con separata votazione (per la quale è sufficiente la maggioranza semplice), di prescindere dal procedimento di contestazione, altrimenti vi darà corso. Persistendo l'incompatibilità, l'Assemblea discuterà e voterà la proposta della Giunta.

Articolo 19 (Verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita)

Anche se si tratta di accertamenti di mera legittimità, che comunque vengono effettuati dalla Giunta in via di prassi nei riguardi dei titoli di ammissione dei senatori a vita, appare opportuna una loro codificazione, onde evitare incertezze nelle procedure regolamentari riguardanti la nomina a senatori a vita (v. *Atti Senato*, IX legislatura, seduta della Giunta del 25 luglio 1984).

Al fine di precisare l'estensione degli accertamenti previsti dall'articolo in esame, può farsi riferimento alla formula con la quale solitamente il Presidente del Sena-

to dichiara convalidate le nomine di senatori a vita (v. da ultimo *Atti Senato*, IX legislatura, Resoconto stenografico della seduta del 25 luglio 1984, p. 3). Il Presidente del Senato informa innanzitutto che la Giunta ha comunicato che, a norma dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento del Senato, ha verificato la sussistenza dei titoli di ammissione, dei requisiti indicati nel decreto presidenziale di nomina, nonché del concorso degli altri requisiti di legge.

Il primo tipo di verifica riguarda l'accertamento della regolarità formale del decreto di nomina, e non presenta generalmente difficoltà. Più complesso appare il secondo tipo di verifica, che non può evidentemente comportare un sindacato di merito in ordine alla scelta discrezionale del Presidente della Repubblica. Infine, circa il concorso degli altri requisiti di legge, gli accertamenti riguarderanno la documentazione che accompagna il decreto di nomina: il certificato di cittadinanza italiana del nominato, l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Articolo 20 (Espressa qualificazione del termine di diciotto mesi, ai fini dell'esame delle elezioni generali, come ordinatorio ed acceleratorio)

Come è noto, il termine di 18 mesi, attualmente previsto, ha una valenza meramente ordinatoria (si veda l'intervento dell'allora Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari senatore Benedetti, in *Atti Senato*, IX legislatura, seduta della Giunta del 12 giugno 1985). La previsione di esso però ha potuto generare il dubbio che i poteri della Giunta siano limitati nel tempo: infatti, tale perplessità è stata sollevata durante la discussione di elezioni contestate, nell'ambito delle quali però è stata sempre respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata in tal senso.

In ogni caso, proprio la prevista possibilità di sospendere la convalida in attesa degli accertamenti dell'autorità giudiziaria dimostra vieppiù il carattere ordinatorio del termine in esame. Del resto, la stessa dottrina (Elia) ha sottolineato l'esigenza incontestabile

che la Giunta e l'Assemblea non incontrino limiti di tempo nell'espletamento di un'attività costituzionalmente dovuta.

Né può essere accettata l'ipotesi contenuta nell'antica proposta regolamentare d'iniziativa del deputato Scalfaro, allora Presidente della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati (*Atti Camera*, IV legislatura, Doc. X, n. 11, articolo 19), volta tra l'altro a fissare un termine tassativo per la revisione dei dati elettorali: infatti, non è possibile prevedere astrattamente le difficoltà che nel corso di una legislatura possono insorgere nel controllo dei risultati elettorali.

Per queste ragioni, si propone di mantenere - come del resto previsto dal Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati (articolo 20) - il riferimento al termine acceleratorio di 18 mesi (con una valenza prevalentemente sollecitatoria), espressamente definito come «ordinatorio» mediante una particolare specificazione resa con l'aggiunta dell'espressione «di norma».

Articolo 21 (Rinvio al Regolamento generale del Senato)

Onde favorire al massimo lo snellimento del Regolamento per la verifica dei poteri, si ritiene opportuno inserire una clausola finale di rinvio alle norme del Regolamento generale, in quanto applicabili. Allo scopo di comprendere la portata applicativa della predetta clausola si richiama un'ultima volta l'attenzione sui principi alla base della proposta di Regolamento in esame, esposti dal Presidente della Giunta nella seduta del 9 novembre 1988, già illustrati nel corso della presente relazione.

Ai fini di un maggior snellimento del Regolamento per la verifica e di una certa coerenza sistematica nell'ordinamento parlamentare, la proposta intende infatti adeguarsi il più possibile ai principi del Regolamento generale del Senato, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell'attività delle Commissioni permanenti (come osservato in precedenza a proposito della costituzione della Giunta).

In tale ottica appunto si è inteso superare il principio cosiddetto del *favor electi*, consistente nella previsione che in caso di parità di voti si intende ammessa la convalidazione. Si tratta di un principio, presente anche nel vigente regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati (articolo 11, secondo comma) tradizionalmente seguito in materia di verifica elettorale - tralaticio dall'esperienza statutaria - ma che appare di dubbia costituzionalità in un ordinamento rigido quale l'attuale, dal momento che l'articolo 64, terzo comma, della Costituzione prevede l'adozione delle deliberazioni di ciascuna Camera a maggioranza dei presenti. Pertanto, dovendo applicarsi la procedura ordinaria, viene posta in votazione la proposta del relatore, che è approvata se ottiene la maggioranza dei voti.

Articolo 22 (*Entrata in vigore del Regolamento*)

L'articolo stabilisce da un lato l'immediata entrata in vigore del Regolamento;

dall'altro la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ritenuta opportuna in quanto si tratta di norme aventi efficacia *erga omnes* (cfr. espressamente *Atti Senato*, I legislatura, Doc. n. 1, p. 4).

* * *

In conclusione: è auspicabile che l'affondamento posto alla base della proposta di Regolamento possa favorirne un sollecito esame, onde permetterne l'approvazione prima della fine della X legislatura, che in tal modo si potrebbe qualificare appieno come la «legislatura delle riforme regolamentari». Infatti, l'approvazione del Regolamento per la verifica dei poteri - colmando una inattuazione più che quarantennale - rappresenterebbe un logico e prestigioso completamento delle rilevanti novelle regolamentari adottate dal Senato nel novembre del 1988 e concluderebbe in maniera ottimale una stagione fondamentale per la regolamentazione delle procedure interne delle nostre Camere.

**PROPOSTA
DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE
PER LA VERIFICA DEI POTERI**

**CAPO I
FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Art. 1.

(Costituzione e composizione della Giunta)

1. La Giunta, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato, entro 10 giorni dalla nomina dei suoi componenti, al fine di procedere all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

4. La Giunta non deve essere rinnovata dopo il primo biennio della legislatura.

Art. 2.

(Poteri della Giunta)

1. La Giunta può procedere anche d'ufficio agli accertamenti ritenuti necessari ed adottare le conseguenti deliberazioni in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti richiesti dalla legge per gli eletti ed alle cariche ricoperte dai senatori.

Art. 3.

*(Obbligo del segreto
sui lavori della Giunta)*

1. I componenti, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'Ufficio di Segreteria della Giunta, o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono obbligati al segreto per quanto concerne i risultati dei controlli ed i prospetti redatti ai fini della verifica dei dati elettorali, nonché gli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori.

Art. 4.

*(Rilascio di copie,
di estratti e di attestazioni)*

1. Chiunque ne abbia interesse può richiedere copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta, che non siano coperti da segreto ai sensi della legislazione vigente, nonchè informazioni sull'attività di verifica. Il rilascio può essere autorizzato dalla Giunta, qualora non possano derivarne conseguenze tali da impedire o comunque recare danno al documento all'attività della Giunta stessa.

Art. 5.

*(Trasmissione di atti
all'autorità giudiziaria)*

1. La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la relativa attività di verifica.

2. Qualora peraltro ritenga che detti fatti non abbiano influenza determinante, può procedere all'attività di verifica, nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.

CAPO II**ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL
SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO
RICORSI ELETTORALI****Art. 6.**

(Attività preliminari e preparatorie)

1. All'inizio della legislatura, il Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali inviati al Senato stesso e procede ad un esame sommario di essi.

2. Il Segretario generale del Senato provvede altresì a far predisporre prospetti contenenti:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti riportati da ciascun candidato, nonchè delle schede nulle, bianche, e dei voti nulli o contestati in ciascun collegio;

b) l'indicazione riassuntiva dei ricorsi presentati agli uffici elettorali regionali e circoscrizionali o direttamente al Senato;

c) le eventuali osservazioni di rilievo emerse nel corso del controllo generale preliminare dei dati elettorali, effettuato dagli uffici del Senato;

d) qualsiasi altro elemento possa essere ritenuto meritevole di segnalazione ai fini dell'attività di verifica dei dati elettorali.

3. I prospetti di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta, salvo la facoltà prevista dall'articolo 4. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Ricorsi elettorali)

1. I ricorsi elettorali debbono essere sottoscritti, con firma autenticata a termini di legge, da cittadini elettori nei collegi interessati o da candidati presentatisi nei collegi stessi.

2. I ricorsi debbono indicare il luogo di residenza e l'eventuale domicilio elettivo dei ricorrenti.

3. Il Segretario generale del Senato restituisce al mittente qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione.

Art. 8.

(*Comunicazioni ai senatori interessati e ai ricorrenti*)

1. Della presentazione di ricorsi elettorali è data comunicazione ai senatori direttamente interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale.

2. I senatori possono presentare osservazioni, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. Le decisioni definitive, con le relative motivazioni, della Giunta sui ricorsi elettorali sono comunicate ai ricorrenti ed ai senatori interessati:

CAPO III

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Art. 9.

(*Nomina dei relatori*)

1. Il Presidente della Giunta distribuisce a ciascun componente, in ragione dell'età e seguendo l'ordine alfabetico delle Regioni, i verbali ed i prospetti delle elezioni per riferirne alla Giunta.

2. Nessuno può essere relatore per la Regione in cui è stato eletto.

3. I documenti concernenti le proclamazioni in surrogazione sono assegnati al relatore per la Regione, alla quale le sostituzioni si riferiscono.

Art. 10.

(*Proposte del relatore*)

1. Il relatore, presi in esame i documenti elettorali e gli eventuali ricorsi e riscontrato il possesso o meno da parte degli eletti

dei requisiti richiesti dalla legge, propone la convalida o la contestazione dell'elezione.

2. Ove il relatore non creda di proporre nè la convalida nè la contestazione dell'elezione invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato e/o gli eventuali ricorrenti all'esame dei documenti e dei ricorsi, affinchè questi possano fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte.

3. Quando la Giunta approva la proposta di cui al comma 2, procede alla nomina del Comitato inquirente, di cui all'articolo 13.

4. Su istanza del relatore, il Presidente della Giunta può richiedere al Presidente del Senato di acquisire presso qualsiasi autorità i documenti e gli atti ritenuti necessari.

Art. 11.

*(Deliberazioni della Giunta
e sostituzione del relatore)*

1. Quando la Giunta adotti deliberazioni di convalida o di contestazione di elezioni, in difformità da quanto proposto dal relatore, il Presidente lo sostituisce con altro relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.

2. Le deliberazioni di convalida sono immediatamente comunicate al Presidente del Senato.

Art. 12.

(Revisione delle schede)

1. All'inizio di ogni legislatura, la Giunta approva i criteri in base ai quali dovrà essere accertata la validità delle schede elettorali di cui la Giunta disponga eventualmente la revisione.

2. La Giunta può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali.

3. Ove ritenuto essenziale, la Giunta può deliberare la revisione, totale o parziale o per campione, delle schede valide di uno o più collegi.

4. Per procedere alla revisione delle schede il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato dal Relatore per la Regione interessata, il quale riferisce alla Giunta al termine della propria attività.

Art. 13.

(Costituzione di Comitati inquirenti)

1. La Giunta può deliberare, in ogni fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limiti dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato.

2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine.

3. È in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni deliberazione al Comitato.

4. Previa autorizzazione del Presidente del Senato, il Comitato può effettuare sopralluoghi, nonché ricorrere a consulenze tecniche.

CAPO IV

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DI ELEZIONI

Art. 14.

(Fissazione della data della seduta pubblica)

1. Se l'elezione viene dichiarata contestata, il Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissa il giorno e l'ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà essere differita, tranne in caso di forza maggiore.

2. Della data della seduta pubblica è dato annuncio con apposito avviso comunicato

alle parti ed affisso nell'atrio della sede della Giunta.

3. Dal giorno dell'avviso e dell'affissione a quello della seduta pubblica debbono intercorrere almeno dieci giorni interi.

Art. 15.

(*Presentazione di documenti e deduzioni*)

1. In caso di contestazione le parti possono presentare memorie, nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica. Trascorso tale termine, in nessun caso possono essere ammessi altri documenti.

2. Le parti possono prendere visione presso l'ufficio di segreteria della Giunta del contenuto dei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

3. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione.

Art. 16.

(*Svolgimento della seduta pubblica*)

1. La seduta pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

2. Dopo l'esposizione del relatore, prende la parola ciascuna parte. Le parti possono farsi rappresentare da un solo avvocato, ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È consentita una breve replica.

3. I senatori non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.

4. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina della seduta pubblica.

5. Prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti, anche nel caso in cui si siano fatte rappresentare da un avvocato, e, per ultimo, il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.

6. Della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Art. 17.

(*La camera di consiglio*)

1. Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione, che deve essere adottata subito o, in casi eccezionali, non oltre 48 ore. La decisione viene immediatamente letta dal Presidente in seduta pubblica.

2. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, nonchè il funzionario addetto all'ufficio di segreteria della Giunta.

3. Nell'ipotesi in cui la decisione della Giunta sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui all'articolo 15.

4. La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata al Senato entro venti giorni dalla decisione di cui al comma 1.

5. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

6. Se la Giunta abbia proposto l'annullamento della elezione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

CAPO V

ESAME DELLE CARICHE
RICOPERTE DAI SENATORI

Art. 18.

(*Inleggibilità sopravvenute
ed incompatibilità*)

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamenta-

re, entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Analoga comunicazione sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni, per le cariche e gli uffici, che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 siano risultate infedeli, per omessa o falsata dichiarazione di cariche rilevanti ai fini degli accertamenti di cui allo stesso comma 1, la Giunta incarica il suo Presidente di informarne il Presidente del Senato.

3. Per procedere all'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato da un Vice Presidente, il quale riferisce e formula le conseguenti proposte alla Giunta.

4. Quando esamina le proposte del Comitato di cui al precedente comma 3, la Giunta può deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti anche mediante memorie scritte.

5. Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine deliberato al riguardo dalla Giunta stessa.

6. La opzione per il mandato parlamentare è valida, se sia accompagnata da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inherente alla carica stessa.

7. In caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17.

8. Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta all'unanimità, la Giunta stessa può delibera-

re con apposita votazione di prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell'elezione o di dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare dovrà sempre essere presentata al Senato con apposita relazione scritta.

CAPO VI SENATORI A VITA

Art. 19.

(*Verifica dei titoli di ammissione
dei senatori a vita*)

1. Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti richiesti dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(*Esame delle elezioni generali*)

1. La Giunta organizza la propria attività, in modo da effettuare i dovuti controlli ed ultimare l'esame delle elezioni generali, di norma, entro diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa.

Art. 21.

(*Rinvio al Regolamento generale del Senato*)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Regolamento generale del Senato, in quanto applicabili.

Art. 22.

(Entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ
PARLAMENTARI****MERCOLEDÌ 27 MARZO 1991****93^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
MACIS*

La seduta inizia alle ore 14,45.

Parere alla Giunta per il Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla proposta di Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri (Doc. II-bis, n. 2)

Il PRESIDENTE formula l'auspicio che possa compiersi sollecitamente l'*iter* di approvazione del Regolamento per la verifica dei poteri, considerato che il momento è particolarmente propizio, in quanto coincide con la parte finale della legislatura e pertanto le nuove disposizioni regolamentari non verrebbero ad incidere su procedimenti di verifica ancora pendenti, essendosi da tempo concluso il procedimento di convalida dei risultati elettorali per tutte le regioni.

Si apre quindi la discussione, nella quale prende per primo la parola il senatore ONORATO, che formula alcune perplessità sul regime di segretezza dell'attività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, quale risulta dal combinato disposto degli articoli 3 e 6 della proposta. Ad avviso del senatore Onorato, sarebbe auspicabile che l'attività di verifica fosse improntata ad un regime di più ampia pubblicità, trattandosi di attività svolta nell'interesse non di singoli individui ma dell'intera comunità pubblica ed imponendosi pertanto la regola della trasparenza.

Il senatore COVI osserva che, ferma restando l'opportunità di mantenere un ambito di riservatezza attorno all'attività istruttoria svolta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, la giusta soluzione è data dall'articolo 4 della proposta, che prevede la facoltà della Giunta di rilasciare informazioni sull'attività di verifica a chi ne abbia interesse.

Il senatore DI LEMBO sottolinea che l'articolo 3 della proposta, che fa divieto ai componenti della Giunta ed al personale addetto alla segreteria della Giunta di diffondere notizie sull'attività di verifica dei poteri, opportunamente pone a carico dei singoli che vengano a conoscenza dell'attività della Giunta l'obbligo di riservatezza, in quanto è la Giunta che, come collegio, dispone del regime di pubblicità dei suoi atti, come risulta dal già menzionato articolo 4 della proposta. Allorchè invece si apre la fase della contestazione della elezione, si afferma pienamente il principio della pubblicità dell'attività della Giunta stessa.

Il senatore PINTO, associandosi alle osservazioni svolte dal senatore Di Lembo, sottolinea che la riservatezza si giustifica in considerazione della provvisorietà dei dati esaminati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, fino a quando non si perviene alla dichiarazione di validità dei risultati elettorali.

Il senatore GALLO, facendo proprie le osservazioni svolte dal senatore Covi, sottolinea che l'obbligo del segreto vincola individualmente i componenti della Giunta, ma può essere superato da una decisione della Giunta stessa.

Il senatore FILETTI, ribadendo le osservazioni appena svolte dal senatore Gallo, si dichiara convinto della validità della formulazione dell'articolo 3 della proposta.

Il senatore ONORATO, ravvisando l'improprietà del termine «risultati elettorali», oggetto del divieto di divulgazione ai sensi dell'articolo 3 della proposta, ritiene che tale divieto dovrebbe riferirsi più esattamente ai controlli in corso, in modo

che non sorgano equivoci circa la riferibilità del divieto stesso ai soli accertamenti istruttori, e non ai dati definitivi approvati dalla Giunta. Rileva quindi che la formulazione dell'articolo 4 della proposta, che prevede il rilascio di notizie a chi abbia interesse, sia limitativo, in quanto ogni cittadino eletto dovrebbe aver diritto di accedere alle notizie in possesso della Giunta, e non soltanto, come sembra dalla formulazione letterale dell'articolo, coloro che sono immediatamente interessati ai reclami elettorali o comunque all'esito degli accertamenti riguardanti specifici risultati elettorali.

Dopo gli interventi dei senatori PINTO, COVI, CORRENTI e CASOLI, tendenti a chiarire la valutazione dell'interesse che giustifica il rilascio di notizie da parte della Giunta, il PRESIDENTE ribadisce l'opportunità che si eviti la diffusione dei dati non definitivi.

Il senatore ONORATO esprime l'avviso che sarebbe preferibile precisare che l'interesse all'acquisizione di informazioni non deve essere riconosciuto solo ai ricorrenti o ai non eletti.

Il senatore GALLO ritiene tuttavia che la Giunta debba comunque ravvisare l'esistenza di un interesse effettivo e concreto del richiedente all'acquisizione di determinate notizie.

Il PRESIDENTE esprime l'avviso che nella formulazione del parere si segnali l'esigenza che sia prevista espressamente la pubblicità di tutte le decisioni definitive assunte dalla Giunta in ordine alla verifica dei poteri, conformemente alla prassi seguita dalla Giunta stessa nell'attuale legislatura nel senso di una più ampia pubblicità dei suoi lavori, con particolare riferimento agli accertamenti definitivi relativi alle incompatibilità parlamentari.

La Giunta conviene all'unanimità con le considerazioni svolte dal Presidente.

Il senatore IMPOSIMATO si sofferma sull'articolo 5 della proposta, concernente la trasmissione degli atti all'autorità

giudiziaria da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nel caso in cui si ravvisino ipotesi di reato nell'ambito degli accertamenti inerenti alla verifica dei poteri. A suo avviso, in armonia con il nuovo codice di procedura penale che ha superato il principio della pregiudizialità del giudizio penale, dovrebbe affermarsi il principio del normale proseguimento dell'attività di verifica dei poteri, evitando il rischio che il giudizio di convalida resti sospeso in attesa del giudizio penale definitivo, che potrebbe intervenire dopo lunghissimo tempo, esperiti i diversi gradi di giudizio.

I senatori PINTO, CORRENTI, DI LEMBO e il PRESIDENTE segnalano invece l'opportunità di sospendere il giudizio di convalida se si ritiene che l'accertamento penale è determinante, così come risulta dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della proposta.

Dopo gli interventi dei senatori PINTO, GALLO, CASOLI, CORRENTI, COVI e IMPOSIMATO tesi a sottolineare l'esigenza che dalla norma risulti espressamente la facoltatività della sospensione della convalida da parte della Giunta, il PRESIDENTE propone che nel parere si suggerisca la riformulazione dell'articolo 5, nel senso che risulti con chiarezza che la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria avviene nel caso in cui la Giunta abbia ravvisato fondati elementi per ritenere che siano stati commessi reati e che la Giunta può decidere di sospendere il giudizio di convalida, ove ritenga che l'accertamento dei reati sia determinante per l'attività di verifica.

La Giunta concorda all'unanimità con la proposta del Presidente.

La Giunta quindi, all'unanimità, approva il seguente parere:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in piena adesione con le considerazioni espresse dalla relazione unita alla proposta di Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri, sull'opportunità e l'urgenza di colmare l'inattuazione regolamentare che perdura sin dalla prima legislatura repubblica; nell'auspicio che il Senato adotti il Regolamento per la

verifica dei poteri prima dello scadere della X legislatura, che in tal modo a pieno titolo si qualificherebbe come la «legislatura delle riforme regolamentari», tenuto conto che anche la Camera dei deputati, in occasione della discussione, il 12 febbraio 1991, della relazione della Giunta delle elezioni sulla verifica dei poteri per il Collegio XXII - Napoli-Caserta (Atti Camera, Doc. III, n. 4), ha avvertito l'improrogabile esigenza di adottare un nuovo regolamento per la verifica dei poteri; sottolineando la circostanza che, essendosi da tempo esaurito il procedimento di convalida delle elezioni per tutte le regioni, lo scorso finale della legislatura si dimostra particolarmente propizio all'adozione della nuova disciplina regolamentare, che non verrebbe ad incidere su procedure avviate in base ad una differente normativa, esprime parere favorevole».

La Giunta infine, all'unanimità, dà mandato al Presidente di trasmettere il parere stesso alla Giunta per il Regolamento, con le osservazioni emerse dal presente dibattito.

La seduta termina alle ore 16.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

26^a Seduta

*Presidenza del Presidente
SPADOLINI*

La seduta inizia alle ore 10,45.

ESAME DEL SEGUENTE ATTO

Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri (Doc. II-bis, n. 2)

Dopo l'introduzione del Presidente Spadolini, riferisce il relatore, senatore Elia, il quale si sofferma sulle caratteristiche del testo in esame, particolarmente sottolineando le differenze fra la normativa proposta e quella attualmente vigente presso l'altro ramo del Parlamento.

Intervengono successivamente, suggerendo modificazioni o ritocchi a singoli aspetti dell'articolato, i senatori Riva (il quale in particolare rileva come alcune delle disposizioni contenute nella proposta di Regolamento troverebbero più adeguata collocazione nel Regolamento generale del Senato), Tedesco Tatò, Fabbri e Mancino.

Nell'adottare all'unanimità il testo ad essa sottoposto, la Giunta, su iniziativa del Presidente, conviene di affidare al relatore ampio mandato per formalizzare in specifiche modifiche le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il termine per la presentazione degli emendamenti – in conformità dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento – resta fissato alle ore 17 di lunedì 20 gennaio.

La seduta termina alle ore 11,30.

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Doc. II
n. 22

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa della GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1992

Modifica dell'articolo 19 del Regolamento;
introduzione di un articolo 135-ter

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della seduta del 16 gennaio scorso è stata all'unanimità accolta dai membri della Giunta per il Regolamento la richiesta di distinguere nettamente, quanto al tipo di fonte, la disciplina dell'attività dell'Assemblea a proposito di verifica dei poteri (da collocare nel Regolamento del Senato) e quella relativa all'attività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, comprendere nel Regolamento prescritto nell'articolo 19 del Regolamento generale del Senato, commi 2 e 4. In effetti la richiesta rispondeva ad una apprezzabile esigenza di ordine sistematico, anche se la prescrizione ora contenuta nei Regolamenti delle due Camere circa la necessità di approvazione in Assemblea e a maggioranza assoluta dei componenti del Regolamento per la verifica dei poteri differenzia decisamente la situazione odierna rispetto ai tempi in cui si poteva parlare propriamente di Regolamenti interni della Giunta, che adottava essa stessa la normativa disciplinante la propria attività.

Seguendo dunque il criterio distributivo ora indicato, si propone di inserire nell'articolo 19 due commi, dopo il comma 1, corrispondenti a quelli già contenuti nell'articolo 1 della proposta di Regolamento per la verifica dei poteri (*Doc. II-bis*, n. 2).

È stata considerata superflua ogni prescrizione concernente la durata in carica della Giunta, perchè essa, a differenza delle Commissioni permanenti e a simiglianza delle altre Giunte, non deve essere rinnovata dopo il primo biennio della legislatura e conserva dunque la stessa composizione durante l'intera durata di questa.

Di maggior rilievo è senz'altro l'articolo 135-ter che si propone di inserire in un ampliato Capo XVI, recante il titolo più comprensivo «Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri».

Innanzitutto è da notare che, a differenza di ciò che è disposto alla Camera, la deliberazione finale per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare (per mancato abbandono della carica giudicata incompatibile) è in ogni caso riferita all'Assemblea; ed è ultroneo sottolineare che tale soluzione corrisponde pienamente a quanto è disposto nell'articolo 66 della Costituzione che, riferendosi a «ciascuna Camera», intende affermare, per comune giudizio, la competenza di ciascuna Assemblea.

Una innovazione significativa, rispetto alla disciplina fin qui vigente nelle due Camere, è contenuta nel comma 2 dell'articolo 135-ter. Con esso si dispone una deliberazione per semplice presa d'atto dell'Assemblea, senza votazione, quando prima della chiusura della discussione sulla proposta della Giunta non siano state formulate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta stessa: inoltre le proposte dissenzienti possono essere ritenute ammissibili soltanto se sono presentate con ordine del giorno motivato. Si tratta di una innovazione suggerita dall'articolo 135-bis, che, come è noto, prevede analoga disciplina, nel comma 8, per l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione.

È evidente la portata garantista e moralizzatrice della nuova disciplina, che dovrebbe evitare casi di arbitrario rovesciamento delle conclusioni della Giunta, particolarmente deplorevoli nella ipotesi di proposte fondate sulla revisione della attribuzione di voti. Col favore dello scrutinio segreto, prescritto trattandosi di deliberazioni riguardanti persone, si è per due volte immotivatamente capovolto, nell'altro ramo del Parlamento, il risultato di accurati accertamenti effettuati dalla Giunta. È dunque meritevole di particolare favore la soluzione accolta in questo articolo, perchè

essa corrisponde alla esigenza di «temperata giurisdizionalizzazione» del procedimento di verifica, quando sono in gioco situazioni giuridiche garantite costituzionalmente. Non si dimentichi del resto che in altri ordinamenti le attribuzioni di cui all'articolo 66 della Costituzione sono conferite ad altri organi (in via esclusiva al *Conseil Constitutionnel* dalla Costituzione francese del 1958 o, in secondo grado, al Tribunale

Costituzionale nella legge fondamentale della Repubblica tedesca).

Tenuto conto anche del vincolo logico e sistematico che collega questa normativa all'altra contenuta nella proposta di Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri, se ne raccomanda all'Assemblea del Senato la pronta adozione.

ELIA, relatore

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

All'articolo 19, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.

1-ter. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti».

Art. 2.

Al CAPO XVI la rubrica è sostituita dalla seguente: «DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DELLA VERIFICA DEI POTERI».

Art. 3.

Dopo l'articolo 135-bis, è inserito il seguente:

«Art. 135-ter. - (Verifica dei poteri). - 1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti senatori possono

formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta».

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

**Doc. II-bis
n. 2-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

(RELATORE ELIA)

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 1992

PER LA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER LA VERIFICA DEI POTERI (*Doc. II-bis, n. 2*)

Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri

d'iniziativa dei senatori MACIS, PINTO, SANTINI, COVI, GAROFALO,
VENTRE, ANTONIAZZI, BUSSETI, CASOLI, CORLEONE, CORRENTI,
DE CINQUE, DELL'OSO, DI LEMBO, FILETTI, FRANCHI, GALLO,
GUIZZI, IMPOSIMATO, LOMBARDI, MAZZOLA, ONORATO e POLLICE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1990

ONOREVOLI SENATORI. — Con il testo che la Giunta per il Regolamento sottopone all'Assemblea, il Senato assolve ad un impegno che risale già alla prima legislatura repubblicana: quello, cioè, di dotarsi di un organico *corpus normativo* per disciplinare la verifica dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.

Sinora, infatti, la materia è stata regolata — in modo espressamente provvisorio, ma di una provvisorietà che si è protratta per decenni — con il rinvio — tacitamente deliberato dall'Assemblea all'inizio di ogni legislatura, su proposta del Presidente — alle disposizioni recate dal Capo V del Regolamento della Camera dei deputati già in vigore nel 1948 e dal Regolamento interno della Giunta delle elezioni di quel ramo del Parlamento egualmente in vigore nel 1948, con la integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del vigente Regolamento interno di quella Giunta.

In tale maniera, il Senato ha continuato a fare uso di disposizioni che non solo sono state prodotte dall'altro ramo del Parlamento, ma — con la sola eccezione dell'articolo 10, da ultimo citato — presso la Camera dei deputati non sono nemmeno più in vigore.

Allo scopo di giungere finalmente ad una compiuta e organica definizione della questione, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha svolto, nel corso della corrente legislatura, un meritorio lavoro, di cui abbiamo ora innanzi agli occhi il risultato. Essa, sotto l'esperta guida del suo Presidente, senatore Macis, ha elaborato uno schema di normativa che — sottoscritto da tutti i componenti la Giunta stessa *uti singuli* — è stato presentato alla Presidenza il 3 agosto 1990 e che la Giunta per il Regolamento, nella riunione del 16 gennaio scorso, ha valutato con pieno favore, concordemente ritenendo di farlo proprio.

Su tale schema di normativa la Giunta delle elezioni aveva già reso, il 27 marzo dell'anno passato, il parere prescritto dall'articolo 19, comma 4, del nostro Regolamento.

Se — come la Giunta per il Regolamento auspica — la proposta in esame potrà trovare rapido accoglimento, essa si aggiungerà alle altre cospicue riforme regolamentari che questa legislatura ha già conosciuto.

Il relatore ricorda in primo luogo, a questo proposito, l'incisiva riforma del novembre del 1988, che ha innovato per più di un terzo il Regolamento del Senato previgente; alla quale vanno aggiunte le successive, ulteriori modifiche del Regolamento nonché l'approvazione del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, resesi necessarie a seguito dell'abrogazione delle norme sulla Commissione inquirente e dell'introduzione della nuova disciplina dei reati presidenziali e ministeriali.

Risulta evidente, allora, che, nella decima legislatura repubblicana, il Senato ha dato un contributo notevolissimo al tema delle riforme istituzionali, in specie sotto quel profilo specifico — concernente, è vero, l'attività interna delle Camere, ma con riflessi di tutt'altro che secondario rilievo sul funzionamento complessivo delle istituzioni — che attiene ai Regolamenti parlamentari.

Possiamo ben convenire, quindi, che questa legislatura potrà essere ricordata come la «legislatura delle riforme regolamentari».

Ritengo di dover richiamare integralmente — quanto all'illustrazione del merito della nuova normativa — la pregevole introduzione premessa all'originaria proposta di modifica (*Doc. II-bis n. 2*).

Mi limito qui a sottolineare alcune innovazioni più significative. Anzitutto, il rinvio

al Regolamento generale del Senato, in quanto applicabile (articolo 21), comporta la rinuncia al *favor electi* in caso di parità di voti (da intendersi ormai abbandonato sia nelle votazioni di Giunta che in quelle di Assemblea), che è motivata non solo da un'integrale ossequio alla regola dell'articolo 64, terzo comma, della Costituzione — il quale prescrive per le deliberazioni parlamentari la adozione a maggioranza dei presenti — ma anche dall'esigenza di salvaguardare la *par condicio* tra candidato proclamato eletto e candidato che potrebbe subentrare in caso di annullamento dell'elezione.

È da segnalare anche la soluzione favorevole ad una ragionevole flessibilità in tema di segreto dell'attività istruttoria relativa alla verifica dei dati elettorali ed agli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori (articolo 4).

Si propone inoltre di istituzionalizzare il

Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare (articolo 18, comma 3).

Infine si innova proponendo che la Giunta, quando esamina le proposte del predetto Comitato, possa deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti anche mediante memorie scritte (articolo 18, comma 4).

Per il resto le disposizioni elaborate in seno alla Giunta delle elezioni non si discostano dal Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera, approvato dalla Giunta stessa il 12 dicembre 1962.

La Giunta per il Regolamento, sulla base di tali considerazioni, rassegnando il testo della proposta alla valutazione dell'Assemblea, ne raccomanda il sollecito, favorevole voto.

ELIA, relatore

PARERE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

espresso nella seduta del 27 marzo 1991, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in piena adesione con le considerazioni espresse dalla relazione alla proposta di Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri, sull'opportunità e l'urgenza di colmare l'inattuazione regolamentare che perdura sin dalla prima legislatura repubblicana; nell'auspicio che il Senato adotti il Regolamento per la verifica dei poteri prima dello scadere della X legislatura, che in tal modo a pieno titolo si qualificherebbe come la «legislatura delle riforme regolamentari», tenuto conto che anche la Camera dei deputati, il 12 febbraio 1991, in occasione della discussione della relazione della Giunta delle elezioni sulla verifica dei poteri per il Collegio XXII - Napoli Caserta (Atti Camera, Doc. III, n. 4), ha avvertito l'improrogabile esigenza di adottare un nuovo Regolamento per la verifica dei poteri; sottolineando la circostanza che, essendosi da tempo esaurito il procedimento di convalida delle elezioni per tutte le Regioni, lo scorso finale della legislatura si dimostra particolarmente propizio all'adozione della nuova disciplina regolamentare, che non verrebbe ad incidere su procedure avviate in base ad una differente normativa, esprime parere favorevole osservando che sui seguenti due punti sarebbe opportuno far sì che le disposizioni regolamentari siano più aderenti ai dati nuovi introdotti dalla legislazione e dalla prassi.

1) Pubblicità dei lavori della Giunta.

Sarebbe opportuno prevedere:

a) una norma che accogliendo la prassi più recente in materia di incompati-

bilità stabilisca che i lavori relativi agli accertamenti definitivi ai quali la Giunta perviene dopo l'attività istruttoria sono soggetti alle forme di pubblicità delle Commissioni permanenti e a tal fine si applicano le relative norme previste dal Regolamento del Senato;

b) l'obbligo del segreto previsto dall'articolo 3 va esplicitamente limitato all'attività istruttoria relativa alla verifica dei dati elettorali e agli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori;

c) l'obbligo del segreto riguarda i singoli componenti, i funzionari e gli altri dipendenti, mentre la Giunta può sempre disporre il rilascio di copie di atti e di informazioni a norma del successivo articolo 4 in favore di «chiunque vi abbia interesse». Tale espressione secondo l'opinione della Giunta comprende non solo chi ha interesse diretto alla modifica del risultato proclamato, ma chiunque abbia interesse al regolare svolgimento del processo elettorale.

2) Rapporto tra attività di verifica e azione penale.

Sarebbe altresì opportuna una più chiara scrittura dell'articolo 5 alla luce del principio dell'indipendenza delle giurisdizioni accolto dal nuovo codice di procedura penale che consente ora di superare la regola della pregiudizialità del giudizio penale.

A tal fine va confermata la norma per cui la Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che in occasione di elezioni siano

stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria. Dovrebbe tuttavia precisarsi che la Giunta, qualora ritenga che tali fatti non siano determinanti ai fini dei suoi accertamenti o

che questi possano essere autonomamente svolti indipendentemente da quelli dell'autorità giudiziaria, procede all'attività di verifica, nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.

**PROPOSTA
DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE
D'INIZIATIVA DEI SENATORI MACIS ED ALTRI**

**CAPITO I
FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Art. 1.

(Costituzione e composizione della Giunta)

1. La Giunta, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, al fine di procedere all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

4. La Giunta non deve essere rinnovata dopo il primo biennio della legislatura.

Art. 2.

(Poteri della Giunta)

1. La Giunta può procedere anche d'ufficio agli accertamenti ritenuti necessari ed adottare le conseguenti deliberazioni in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti richiesti dalla legge per gli eletti ed alle cariche ricoperte dai senatori.

**PROPOSTA
DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE
TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO**

**CAPITO I
FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Art. 1.

(Costituzione della Giunta)

1. Identico.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Art. 2.

(Poteri della Giunta)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 3.

*(Obbligo del segreto
sui lavori della Giunta)*

1. I componenti, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'Ufficio di Segreteria della Giunta, o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono obbligati al segreto per quanto concerne i risultati dei controlli ed i prospetti redatti ai fini della verifica dei dati elettorali, nonché gli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori.

Art. 4.

*(Rilascio di copie,
di estratti e di attestazioni)*

1. Chiunque ne abbia interesse può richiedere copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta, che non siano coperti da segreto ai sensi della legislazione vigente, nonché informazioni sull'attività di verifica. Il rilascio può essere autorizzato dalla Giunta, qualora non possano derivarne conseguenze tali da impedire o comunque recare danno all'attività della Giunta stessa.

Art. 5.

*(Trasmissione di atti
all'autorità giudiziaria)*

1. La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la relativa attività di verifica.

2. Qualora peraltro ritenga che detti fatti non abbiano influenza determinante, può procedere all'attività di verifica, nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 3.

*(Obbligo del segreto
sui lavori della Giunta)*

Identico.

Art. 4.

*(Rilascio di copie,
di estratti e di attestazioni)*

1. Chiunque ne abbia interesse può richiedere copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta, che non siano coperti da segreto ai sensi della legislazione vigente, nonché informazioni sull'attività di verifica. Il rilascio può essere autorizzato dalla Giunta, qualora non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o comunque danno all'attività della Giunta stessa.

Art. 5.

*(Trasmissione di atti
all'autorità giudiziaria)*

1. *Identico.*

2. Qualora peraltro ritenga che i fatti di cui al comma 1 non abbiano influenza determinante sul risultato degli accertamenti, può procedere all'attività di verifica, nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

CAPO II

ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO. RICORSI ELETTORALI

Art. 6.

(Attività preliminari e preparatorie)

1. All'inizio della legislatura, il Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali inviati al Senato stesso e procede ad un esame sommario di essi.

2. Il Segretario generale del Senato provvede altresì a far predisporre prospetti contenenti:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti riportati da ciascun candidato, nonché delle schede nulle, bianche, e dei voti nulli o contestati in ciascun collegio;

b) l'indicazione riassuntiva dei ricorsi presentati agli uffici elettorali regionali e circoscrizionali o direttamente al Senato;

c) le eventuali osservazioni di rilievo emerse nel corso del controllo generale preliminare dei dati elettorali, effettuato dagli uffici del Senato;

d) qualsiasi altro elemento possa essere ritenuto meritevole di segnalazione ai fini dell'attività di verifica dei dati elettorali.

3. I prospetti di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta, salvo la facoltà prevista dall'articolo 4. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Ricorsi elettorali)

1. I ricorsi elettorali debbono essere sottoscritti, con firma autenticata a termini di legge, da cittadini elettori nei collegi interessati o da candidati presentatisi nei collegi stessi.

2. I ricorsi debbono indicare il luogo di residenza e l'eventuale domicilio elettivo

CAPO II

ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO. RICORSI ELETTORALI

Art. 6.

(Attività preliminari e preparatorie)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) le eventuali osservazioni su circostanze rilevanti per la verifica dei poteri, emerse nel corso del controllo generale preliminare dei dati elettorali, effettuato dagli uffici del Senato;

d) *identica.*

3. *Identico.*

Art. 7.

(Ricorsi elettorali)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

3. Il Segretario generale del Senato restituisce al mittente qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione.

Art. 8.

(Comunicazioni ai senatori interessati e ai ricorrenti)

1. Della presentazione di ricorsi elettorali è data comunicazione ai senatori direttamente interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale.

2. I senatori possono presentare osservazioni, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. Le decisioni definitive, con le relative motivazioni, della Giunta sui ricorsi elettorali sono comunicate ai ricorrenti ed ai senatori interessati.

CAPO III ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Art. 9.

(Nomina dei relatori)

1. Il Presidente della Giunta distribuisce a ciascun componente, in ragione dell'età e seguendo l'ordine alfabetico delle Regioni, i verbali ed i prospetti delle elezioni per riferirne alla Giunta.

2. Nessuno può essere relatore per la Regione in cui è stato eletto.

3. I documenti concernenti le proclamazioni in surrogazione sono assegnati al relatore per la Regione, alla quale le sostituzioni si riferiscono.

Art. 10.

(Proposte del relatore)

1. Il relatore, presi in esame i documenti elettorali e gli eventuali ricorsi e riscontrato il possesso o meno da parte degli eletti

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 8.

(Comunicazioni ai senatori interessati e ai ricorrenti)

1. Della presentazione di ricorsi elettorali è data sollecitamente comunicazione ai senatori direttamente interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale.

2. *Identico.*

3. Le decisioni definitive della Giunta sui ricorsi elettorali, con le relative motivazioni, sono comunicate ai ricorrenti ed ai senatori interessati.

CAPO III ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Art. 9.

(Nomina dei relatori)

Identico.

Art. 10.

(Proposte del relatore)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

dei requisiti richiesti dalla legge, propone la convalida o la contestazione dell'elezione.

2. Ove il relatore non creda di proporre né la convalida né la contestazione dell'elezione invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato e/o gli eventuali ricorrenti all'esame dei documenti e dei ricorsi, affinché questi possano fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte.

3. Quando la Giunta approva la proposta di cui al comma 2, procede alla nomina del Comitato inquirente, di cui all'articolo 13.

4. Su istanza del relatore, il Presidente della Giunta può richiedere al Presidente del Senato di acquisire presso qualsiasi autorità i documenti e gli atti ritenuti necessari.

Art. 11.

*(Deliberazioni della Giunta
e sostituzione del relatore)*

1. Quando la Giunta adotti deliberazioni di convalida o di contestazione di elezioni, in difformità da quanto proposto dal relatore, il Presidente lo sostituisce con altro relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.

2. Le deliberazioni di convalida sono immediatamente comunicate al Presidente del Senato.

Art. 12.

(Revisione delle schede)

1. All'inizio di ogni legislatura, la Giunta approva i criteri in base ai quali dovrà essere accertata la validità delle schede elettorali di cui la Giunta disponga eventualmente la revisione.

2. La Giunta può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali.

3. Ove ritenuto essenziale, la Giunta può deliberare la revisione, totale o parziale o per campione, delle schede valide di uno o più collegi.

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

2. Ove il relatore non creda di proporre né la convalida né la contestazione dell'elezione invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato e, ove necessario, gli eventuali ricorrenti all'esame dei documenti e dei ricorsi, affinché questi possano fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 11.

*(Deliberazioni della Giunta
e sostituzione del relatore)*

Identico.

Art. 12.

(Revisione delle schede)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

4. Per procedere alla revisione delle schede il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato dal Relatore per la Regione interessata, il quale riferisce alla Giunta al termine della propria attività.

Art. 13.

(Costituzione di Comitati inquirenti)

1. La Giunta può deliberare, in ogni fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limiti dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato.

2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine.

3. È in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni deliberazione al Comitato.

4. Previa autorizzazione del Presidente del Senato, il Comitato può effettuare sopralluoghi, nonchè ricorrere a consulenze tecniche.

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 13.

(Costituzione di Comitati inquirenti)

Identico.

CAPO IV

**PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DI ELEZIONI**

Art. 14.

(Fissazione della data della seduta pubblica)

1. Se l'elezione viene dichiarata contestata, il Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissa il giorno e l'ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà essere differita, tranne in caso di forza maggiore.

2. Della data della seduta pubblica è dato annuncio con apposito avviso comunicato

CAPO IV

**PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DI ELEZIONI**

Art. 14.

(Fissazione della data della seduta pubblica)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

alle parti ed affisso nell'atrio della sede della Giunta.

3. Dal giorno dell'avviso e dell'affissione a quello della seduta pubblica debbono intercorrere almeno dieci giorni interi.

Art. 15.

(*Presentazione di documenti e deduzioni*)

1. In caso di contestazione le parti possono presentare memorie, nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica. Trascorso tale termine, in nessun caso possono essere ammessi altri documenti.

2. Le parti possono prendere visione presso l'ufficio di segreteria della Giunta del contenuto dei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

3. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione.

Art. 16.

(*Svolgimento della seduta pubblica*)

1. La seduta pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

2. Dopo l'esposizione del relatore, prende la parola ciascuna parte. Le parti possono farsi rappresentare da un solo avvocato, ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È consentita una breve replica.

3. I senatori non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.

4. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina della seduta pubblica.

5. Prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti, anche nel caso in cui si siano fatte rappresentare da un avvocato, e, per ultimo, il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 15.

(*Presentazione di documenti e deduzioni*)

Identico.

Art. 16.

(*Svolgimento della seduta pubblica*)

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

6. Della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Art. 17.

(La camera di consiglio)

1. Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione, che deve essere adottata subito o, in casi eccezionali, non oltre quarantotto ore. La decisione viene immediatamente letta dal Presidente in seduta pubblica.

2. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, nonchè il funzionario addetto all'ufficio di segreteria della Giunta.

3. Nell'ipotesi in cui la decisione della Giunta sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui all'articolo 15.

4. La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata al Senato entro venti giorni dalla decisione di cui al comma 1.

5. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

6. Se la Giunta abbia proposto l'annullamento della elezione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

CAPO V

**ESAME DELLE CARICHE
RICOPERTE DAI SENATORI**

Art. 18.

*(Inleggibilità sopravvenute
ed incompatibilità)*

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamenta-

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 17.

(Camera di consiglio)

1. *Identico.*

2. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio di segreteria della Giunta.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Soppresso

Soppresso

CAPO V

**ESAME DELLE CARICHE
RICOPERTE DAI SENATORI**

Art. 18.

(Inleggibilità ed incompatibilità)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

re, entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Analoga comunicazione sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni, per le cariche e gli uffici, che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 siano risultate infedeli, per omessa o falsata dichiarazione di cariche rilevanti ai fini degli accertamenti di cui allo stesso comma 1, la Giunta incarica il suo Presidente di informarne il Presidente del Senato.

3. Per procedere all'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato da un Vice Presidente, il quale riferisce e formula le conseguenti proposte alla Giunta.

4. Quando esamina le proposte del Comitato di cui al comma 3, la Giunta può deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti anche mediante memorie scritte.

5. Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine deliberato al riguardo dalla Giunta stessa.

6. La opzione per il mandato parlamentare è valida, se sia accompagnata da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inherente alla carica stessa.

7. In caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17.

8. Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

2. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 siano risultate infedeli, per omessa o falsata dichiarazione di cariche rilevanti ai fini degli accertamenti di cui allo stesso comma 1, la Giunta incarica il suo Presidente di informarne il Presidente del Senato per le determinazioni del caso.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla Giunta stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7.

6. *Identico.*

7. In caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo dei proponenti*)

all'unanimità, la Giunta stessa può deliberare con apposita votazione di prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell'elezione o di dichiarazione della decaduta del mandato parlamentare dovrà sempre essere presentata al Senato con apposita relazione scritta.

CAPO VI SENATORI A VITA

Art. 19.

(*Verifica dei titoli di ammissione
dei senatori a vita*)

1. Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti richiesti dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(*Esame delle elezioni generali*)

1. La Giunta organizza la propria attività, in modo da effettuare i dovuti controlli ed ultimare l'esame delle elezioni generali, di norma, entro diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa.

Art. 21. (*Rinvio al Regolamento generale del Senato*)

I. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Regolamento generale del Senato, in quanto applicabili.

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

CAPO VI SENATORI A VITA

Art. 19.

(*Verifica dei titoli di ammissione
dei senatori a vita*)

1. Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(*Esame delle elezioni generali*)

Identico.

Art. 21. (*Rinvio al Regolamento generale del Senato*)

I. Per ciò che non è previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Regolamento generale del Senato, in quanto applicabili.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 22.

(*Entrata in vigore del Regolamento*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo presentato dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 22.

(*Entrata in vigore del Regolamento*)

Identico.

SENATO, ASSEMBLEA, SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1992**Discussione dei documenti:**

- «**Modifica dell'articolo 19 del Regolamento; introduzione di un articolo 135-ter** (Doc. II, n. 22) di iniziativa della Giunta per il Regolamento
- «**Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri**» (Doc. II-bis, n. 2), di iniziativa del senatore Macis e di altri senatori.

Approvazione del Documento II, n. 22.

Approvazione, con modificazioni, del Documento II-bis, n. 2.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione – che sarà svolta congiuntamente – dei documenti: «Modifica dell'articolo 19 del Regolamento; introduzione di un articolo 135-ter» (Doc. II, n. 22), di iniziativa della Giunta per il Regolamento, e «Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri» (Doc. II-bis, n. 2), di iniziativa dei senatori Macis, Pinto, Santini, Covi, Garofalo, Ventre, Antoniazzi, Bussetti, Casoli, Corleone, Correnti, De Cinque, Dell'Osso, Di Lembo, Filetti, Franchi, Gallo, Guzzi, Imposimato, Lombardi, Mazzola, Onorato e Pollice.

Onorevoli colleghi, ricordo sin d'ora che su ciascun documento dovrà essere effettuata la votazione nominale con il procedimento elettronico: ciò anche ai fini del dovuto preavviso.

La relazione del senatore Elia è già stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Macis. Ne ha facoltà.

MACIS. Signor Presidente, desidero soltanto esprimerle il più vivo ringraziamento per la sensibilità istituzionale che ha dimostrato nel momento in cui ha accolto l'esigenza che la nostra Assemblea si dotasse di uno strumento di lavoro indispensabile, come è il Regolamento per la verifica dei poteri, che mancava al Senato della Repubblica.

Desidero, altresì, ringraziare il relatore, presidente Elia, e tutti i componenti della Giunta per il Regolamento per il

contributo che hanno dato, sia migliorando il testo che è stato presentato alla Giunta, sia proponendo una sistemazione più organica delle nostre norme (con l'inserimento di esse parte nel regolamento generale, parte in quello specifico).

Signor Presidente, sono intervenuto per esprimere soltanto queste considerazioni, in quanto ritenevo di avere l'obbligo di farlo nei suoi confronti e nei confronti dei colleghi della Giunta. Infine, devo dire che sono fiducioso e penso che tutti i colleghi apprezzeranno il lavoro che è stato compiuto. Preannuncio, pertanto, il nostro voto favorevole sulla proposta di Regolamento per la verifica dei poteri. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal centro e dalla sinistra.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

ELIA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non per convenzione ma con sincero sentimento esprimo un giudizio estremamente favorevole al lavoro che è stato compiuto dalla Giunta delle elezioni e dal suo Presidente, senatore Macis, per predisporre un testo che pone il Senato in prima linea nella realizzazione di serie garanzie per il procedimento di verifica dei poteri.

Ricordiamo che tra i paesi di un qualche rilievo solo l'Italia e gli USA mantengono questa esclusiva nel giudizio di verifica. Di qui le nostre responsabilità per un giudizio il più sereno ed equilibrato possibile.

Mi rimetto comunque alla relazione scritta. (*Applausi dal centro.*)

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, preciso che, in applicazione dell'articolo 167, sesto comma, del Regolamento, per l'approvazione degli articoli di ciascuno dei due documenti sarà sufficiente la maggioranza semplice, cioè quella dei senatori votanti, e la votazione sarà effettuata per alzata di mano. La maggioranza assoluta dei componenti del Senato si renderà, invece, necessaria per tutte e due le votazioni finali, sia quella di modifica del Regolamento, sia quella di approvazione del nuovo Regolamento per la verifica dei poteri.

In tali due votazioni, pertanto, il voto dovrà essere espresso a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame degli articoli del Documento II, n. 22:

Art. 1.

All'articolo 19, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.

1-ter. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

Al CAPO XVI la rubrica è sostituita dalla seguente:

**«DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
E DELLA VERIFICA DEI POTERI».**

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

Dopo l'articolo 135-bis, è inserito il seguente:

«Art. 135-ter. - (Verifica dei poteri). - 1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonchè

sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli del Documento II, n. 22, è così esaurito.

La votazione finale di tale documento – di modifica del Regolamento – che dovrà essere effettuata con il sistema elettronico, viene per il momento accantonata.

Essa sarà effettuata, in una fase successiva della seduta, dopo l'approvazione degli articoli del secondo Documento regolamentare.

Passiamo ora alla proposta di Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri (Doc. II-bis, n. 2).

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo presentato dalla Giunta per il Regolamento:

CAPO I
FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Art. 1.

(Costituzione della Giunta)

1. La Giunta, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi

componenti, al fine di procedere all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

(Poteri della Giunta)

1. La Giunta può procedere anche d'ufficio agli accertamenti ritenuti necessari ed adottare le conseguenti deliberazioni in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti richiesti dalla legge per gli eletti ed alle cariche ricoperte dai senatori.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

*(Obbligo del segreto
sui lavori della Giunta)*

1. I componenti, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'Ufficio di Segreteria della Giunta, o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono obbligati al segreto per quanto concerne i risultati dei controlli ed i prospetti redatti ai fini della verifica dei dati elettorali, nonché gli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

*(Rilascio di copie,
di estratti e di attestazioni)*

1. Chiunque ne abbia interesse può richiedere copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta, che non siano coperti da segreto ai sensi della legislazione vigente, nonché informazioni sull'attività di verifica. Il rilascio può essere autorizzato dalla Giunta, qualora non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o comunque nocumento all'attività della Giunta stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

*(Trasmissione di atti
all'autorità giudiziaria)*

1. La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la relativa attività di verifica.

2. Qualora peraltro ritenga che i fatti di cui al comma 1 non abbiano influenza determinante sul risultato degli accertamenti, può procedere all'attività di verifica, nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO II**ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL
SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO.
RICORSI ELETTORALI****Art. 6.**

(Attività preliminari e preparatorie)

1. All'inizio della legislatura, il Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali inviati al Senato stesso e procede ad un esame sommario di essi.

2. Il Segretario generale del Senato provvede altresì a far predisporre prospetti contenenti:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti riportati da ciascun candidato, nonchè delle schede nulle, bianche, e dei voti nulli o contestati in ciascun collegio;

b) l'indicazione riassuntiva dei ricorsi presentati agli uffici elettorali regionali e circoscrizionali o direttamente al Senato;

c) le eventuali osservazioni su circostanze rilevanti per la verifica dei poteri, emerse nel corso del controllo generale preliminare dei dati elettorali, effettuato dagli uffici del Senato;

d) qualsiasi altro elemento possa essere ritenuto meritevole di segnalazione ai fini dell'attività di verifica dei dati elettorali.

3. I prospetti di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta, salvo la facoltà prevista dall'articolo 4. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.*(Ricorsi elettorali)*

1. I ricorsi elettorali debbono essere sottoscritti, con firma autenticata a termini di legge, da cittadini elettori nei collegi interessati o da candidati presentatisi nei collegi stessi.
2. I ricorsi debbono indicare il luogo di residenza e l'eventuale domicilio elettivo dei ricorrenti.
3. Il Segretario generale del Senato restituisce al mittente qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.*(Comunicazioni ai senatori interessati
e ai ricorrenti)*

1. Della presentazione di ricorsi elettorali è data sollecitamente comunicazione ai senatori direttamente interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale.
2. I senatori possono presentare osservazioni, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
3. Le decisioni definitive della Giunta sui ricorsi elettorali, con le relative motivazioni, sono comunicate ai ricorrenti ed ai senatori interessati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO III

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Art. 9.

(Nomina dei relatori)

1. Il Presidente della Giunta distribuisce a ciascun componente, in ragione dell'età e seguendo l'ordine alfabetico delle Regioni, i verbali ed i prospetti delle elezioni per riferirne alla Giunta.
2. Nessuno può essere relatore per la Regione in cui è stato eletto.
3. I documenti concernenti le proclamazioni in surrogazione sono assegnati al relatore per la Regione, alla quale le sostituzioni si riferiscono.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Proposte del relatore)

1. Il relatore, presi in esame i documenti elettorali e gli eventuali ricorsi e riscontrato il possesso o meno da parte degli eletti dei requisiti richiesti dalla legge, propone la convalida o la contestazione dell'elezione.
2. Ove il relatore non creda di proporre nè la convalida nè la contestazione dell'elezione invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato e, ove necessario, gli eventuali ricorrenti all'esame dei documenti e dei ricorsi, affinchè questi possano fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte.

3. Quando la Giunta approva la proposta di cui al comma 2, procede alla nomina del Comitato inquirente, di cui all'articolo 13.

4. Su istanza del relatore, il Presidente della Giunta può richiedere al Presidente del Senato di acquisire presso qualsiasi autorità i documenti e gli atti ritenuti necessari.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

*(Deliberazioni della Giunta
e sostituzione del relatore)*

1. Quando la Giunta adotti deliberazioni di convalida o di contestazione di elezioni, in difformità da quanto proposto dal relatore, il Presidente lo sostituisce con altro relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.

2. Le deliberazioni di convalida sono immediatamente comunicate al Presidente del Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

(Revisione delle schede)

1. All'inizio di ogni legislatura, la Giunta approva i criteri in base ai quali dovrà essere accertata la validità delle schede elettorali di cui la Giunta disponga eventualmente la revisione.

2. La Giunta può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o

contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali.

3. Ove ritenuto essenziale, la Giunta può deliberare la revisione, totale o parziale o per campione, delle schede valide di uno o più collegi.

4. Per procedere alla revisione delle schede il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato dal Relatore per la Regione interessata, il quale riferisce alla Giunta al termine della propria attività.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

(Costituzione di Comitati inquirenti)

1. La Giunta può deliberare, in ogni fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limiti dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato.

2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine.

3. È in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni deliberazione al Comitato.

4. Previa autorizzazione del Presidente del Senato, il Comitato può effettuare sopralluoghi, nonchè ricorrere a consulenze tecniche.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO IV
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DI ELEZIONI

Art. 14.

(Fissazione della data della seduta pubblica)

1. Se l'elezione viene dichiarata contestata, il Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissa il giorno e l'ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà essere differita, tranne in caso di forza maggiore.
2. Della data della seduta pubblica è dato annuncio con apposito avviso comunicato alle parti ed affisso nell'atrio della sede della Giunta.
3. Dal giorno dell'avviso e dell'affissione a quello della seduta pubblica debbono intercorrere almeno dieci giorni interi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

(Presentazione di documenti e deduzioni)

1. In caso di contestazione le parti possono presentare memorie, nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica. Trascorso tale termine, in nessun caso possono essere ammessi altri documenti.
2. Le parti possono prendere visione presso l'ufficio di segreteria della Giunta del contenuto dei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

3. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 16.

(*Svolgimento della seduta pubblica*)

1. La seduta pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

2. Dopo l'esposizione del relatore, prende la parola ciascuna parte. Le parti possono farsi rappresentare da un solo avvocato, ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È consentita una breve replica.

3. I senatori non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.

4. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina della seduta pubblica.

5. Prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti, anche nel caso in cui si siano fatte rappresentare da un avvocato, e, per ultimo, il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.

6. Della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

(*Camera di consiglio*)

1. Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione, che deve essere

adottata subito o, in casi eccezionali, non oltre quarantotto ore. La decisione viene immediatamente letta dal Presidente in seduta pubblica.

2. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio di segreteria della Giunta.

3. Nell'ipotesi in cui la decisione della Giunta sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui all'articolo 15.

4. La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata al Senato entro venti giorni dalla decisione di cui al comma 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO V

ESAME DELLE CARICHE RICOPERTE DAI SENATORI

Art. 18.

(Inleggibilità ed incompatibilità)

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare, entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Analoga comunicazione sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni, per le cariche e gli uffici, che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 siano risultate infedeli, per omessa o falsata dichiarazione di cariche

rilevanti ai fini degli accertamenti di cui allo stesso comma 1, la Giunta incarica il suo Presidente di informarne il Presidente del Senato per le determinazioni del caso.

3. Per procedere all'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato da un Vice Presidente, il quale riferisce e formula le conseguenti proposte alla Giunta.

4. Quando esamina le proposte del Comitato di cui al comma 3, la Giunta può deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti anche mediante memorie scritte.

5. Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla Giunta stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7.

6. La opzione per il mandato parlamentare è valida, se sia accompagnata da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inherente alla carica stessa.

7. In caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

8. Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta all'unanimità, la Giunta stessa può deliberare con apposita votazione di prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell'elezione o di dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare dovrà sempre essere presentata al Senato con apposita relazione scritta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO VI
SENATORI A VITA

Art. 19.

*(Verifica dei titoli di ammissione
dei senatori a vita)*

1. Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Esame delle elezioni generali)

1. La Giunta organizza la propria attività, in modo da effettuare i dovuti controlli ed ultimare l'esame delle elezioni generali, di norma, entro diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 21.

(Rinvio al Regolamento generale del Senato)

1. Per ciò che non è previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Regolamento generale del Senato, in quanto applicabili.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

(Entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli del Regolamento per la verifica dei poteri è così esaurito.

Procediamo dunque alle due votazioni finali.

Come è stato già ricordato, per disposizione di Costituzione (articolo 64, comma primo) e di Regolamento (articolo 167, comma 1, e articolo 19, comma 4), per l'approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Senato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del Documento

II, n. 22, di modifica del Regolamento del Senato, nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. Chi intende astenersi si comporterà di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Achilli, Accone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Agnelli Susanna, Alberici, Alberti, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzaretti,

Barca, Battello, Bausi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bossi, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Carli, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Castiglione, Cattanei, Cavazzuti, Ceccatelli, Chessa, Chiarante, Chiesura, Chimenti, Cimino, Coco, Coletta, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Corleone, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetto, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fiocchi, Fioret, Fiori, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galeotti, Gambino, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Imposimato, Innamorato,

Jervolino Russo,

Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancino, Mantica, Manzini, Margheri, Margheriti, Marniga, Masciadri, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Meriggi, Micolini, Moltisanti, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Orlando, Ossicini,
Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Parisi, Patriarca, Pavan,
Pecchioli, Pellegrino Bruno, Pellegrino Giovanni, Perina, Perri-
cone, Perugini, Petrara, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo,
Pizzol, Poli, Pollini, Pontone, Postal, Pozzo, Pulli,
Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Riva, Robol, Rosati, Rubner,
Ruffino, Russo,
Salerno, Sanesi, Santalco, Santini, Sartori, Scardaoni,
Scevarolli, Scivioletto, Signorelli, Signori, Spitella, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Teodori, Tornati,
Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vettori, Vignola,
Visconti, Vitalone, Volponi,
Zanella, Zangara, Zuffa.

Votano no i senatori:

Marinucci Mariani.

Si astengono i senatori:

Sirtori.

Sono in congedo i senatori:

Argan, Bo, Boldrini, Bussetti, Casoli, De Rosa, De Vito,
Evangelisti, Ferrara Salute, Fontana Walter, Gallo, Leone, Meoli,
Pieralli, Pisanò, Salvi, Torlontano, Vecchietti, Vetere.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettroni-
co del Documento II, n. 22 nel suo complesso.

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza dei componenti del Senato	163
Favorevoli	237
Contrari	1
Astenuti	1

Il Senato approva. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dalla estrema sinistra).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del Documento II-bis, n. 2, nel suo complesso, recante il Regolamento per la verifica dei poteri.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no. Chi intende astenersi si comporterà di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Accone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Agnelli Susanna, Alberici, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Barca, Battello, Bausi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bossi, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Cariglia, Carlotto, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Castiglione, Cattanei, Cavazzuti, Ceccatelli, Chessa, Chiarante, Chiesura, Chimenti, Cimino, Coco, Coletta, Colombo, Colombo Svevo, Condorelli, Corleone, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,
Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti,
Ferrara Maurizio, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fiocchi,
Fioret, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Giovanni
Angelo, Forte, Foschi, Franchi, Franzà,
Galeotti, Gambino, Genovese, Giacchè, Giagu Demartini,
Giolitti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi,
Graziani, Gualtieri, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Imposimato, Innamorato,
Jervolino Russo,
Lama, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lops,
Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancino, Manieri, Mantica,
Manzini, Margheri, Marinucci Mariani, Marniga, Masciadri,
Mazzola, Melotto, Meraviglia, Meriggi, Micolini, Moltisanti,
Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Orlando, Ossicini,
Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Parisi, Patriarca, Pavan,
Pecchioli, Pellegrino Bruno, Pellegrino Giovanni, Perina, Periccone,
Perugini, Petrara, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo,
Pizzol, Poli, Pollini, Pontone, Postal, Pozzo, Pulli,
Rastrelli, Rezzonico, Ricevuto, Riva, Robol, Rosati, Rubner,
Ruffino, Russo,
Salerno, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scaradoni,
Scevarolli, Scivoletto, Signorelli, Signori, Spetič, Spitella,
Sposetti, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Teodori, Tornati,
Tossi Brutti, Tripodi,
Uljanich,
Vecchi, Vella, Venturi, Vesentini, Vettori, Vignola, Visconti,
Vitalone, Volponi,
Zanella, Zangara, Zuffa.

Si astengono i senatori:

Sirtori.

Sono in congedo i senatori:

Argan, Bo, Boldrini, Busseti, Casoli, De Rosa, De Vito, Evangelisti, Ferrara Salute, Fontana Walter, Gallo, Leone, Meoli, Pieralli, Pisanò, Salvi, Torlontano, Vecchietti, Vetere.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del Documento II-bis, n. 2, nel suo complesso.

Senatori presenti	239
Senatori votanti	238
Maggioranza dei componenti del Senato	163
Favorevoli	237
Astenuti	1

Il Senato approva. (Applausi).

Lasciatemi esprimere un vivo ringraziamento al senatore Elia e al senatore Macis, artefici di questa specie di miracolo parlamentare che giunge opportuno nel clima che stiamo vivendo. (*Generali applausi*).

Appendice II

**NORME ADOTTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
PER LA VERIFICA DEI POTERI SINO AL 31 GENNAIO
1992**

PREMESSA

Nelle dieci legislature repubblicane il Senato, non avendo approvato il Regolamento per la verifica dei poteri, ha applicato le norme contenute nel Capo V del Regolamento della Camera dei deputati del 1948 e nel Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati deliberato il 17 marzo 1917, ancorchè la Giunta delle elezioni della stessa Camera avesse approvato il 12 dicembre 1962 un nuovo Regolamento per la verifica dei poteri, entrato in vigore il 1° gennaio 1963.

Inoltre, nell'ottava, nona e decima legislatura il Senato ha adottato la norma contenuta nell'articolo 10 del vigente Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati.

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI DEL 1948****CAPO V – DELLA VERIFICAZIONE DELLE ELEZIONI****ARTICOLO 16.**

I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 8, lettera *b*), non possono rifiutare la nomina, nè dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica alla Camera.

Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo Presidente, o non fosse possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta.

ARTICOLO 17.

Perchè un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

ARTICOLO 18.

Le proteste elettorali debbono essere firmate o da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottengono voti; le firme dovranno essere legalizzate dal sindaco del comune dove i firmatari hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione.

ARTICOLO 19.

Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente della Camera alla Giunta, la quale non può deliberare in meno di dodici. La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata. La Segreteria lo pubblica nell'albo esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno della pubblicazione a quello della adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni liberi.

ARTICOLO 20.

La Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il deputato eletto; così quelli come questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra, una indennità.

Non sono ammessi a patrocinare innanzi alla Giunta i deputati al Parlamento, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione.

ARTICOLO 21.

La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà di trasferirsi sul luogo e fare tutte le indagini necessarie.

ARTICOLO 22.

Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità si riterranno per la convalidazione.

ARTICOLO 23.

Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera che delibererà.

ARTICOLO 24.

La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dalla legge, ancorchè non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione.

ARTICOLO 25.

Per quanto non è prescritto dal presente Regolamento, la Giunta delle elezioni provvede col proprio Regolamento interno.

**REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI APPROVATO
IL 17 MARZO 1917****ARTICOLO 1.**

La Giunta delle elezioni entro 24 ore dalla sua nomina si riunisce, per invito del Presidente della Camera, sotto la presidenza provvisoria dell'anziano come deputato, e, in caso di pari anzianità, del maggiore di età, e procede immediatamente alla sua costituzione nominando un presidente, due vice presidenti e tre segretari.

Nella elezione del presidente, se nessuno avrà riportato la maggioranza assoluta dei presenti, si procederà al ballottaggio fra i due che abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato, e, fra ugualmente anziani, il maggiore di età.

Nella nomina dei vice presidenti ogni membro della Giunta voterà per uno; saranno eletti i due che abbiano riportato maggior numero dei voti e più di un quarto del

numero dei presenti. Nella nomina dei segretari ogni membro della Giunta voterà per due e sono parimenti eletti quelli che riportano il maggior numero di voti e più di un quarto del numero dei presenti. In mancanza di tale numero si procederà al ballottaggio e sempre, in caso di parità, si procederà con le stesse norme fissate per la nomina del presidente.

Il numero legale delle sedute è stabilito dal regolamento della Camera.

ARTICOLO 2.

Il Segretario generale della Camera raccoglierà tutti i documenti concernenti ciascuna elezione e procederà ad un esame sommario di essi. Farà preparare per ogni elezione un prospetto contenente:

- a) il numero degli iscritti e dei votanti, i voti riportati da ciascun candidato e il numero delle buste nulle o contestate secondo il verbale dell'Ufficio centrale;
- b) l'elenco delle sezioni nelle quali vi siano state proteste e un riassunto di queste;
- c) l'indicazione riassuntiva delle proteste presentate all'Ufficio centrale e di quelle pervenute direttamente alla Camera.

La copia dei prospetti sarà affidata riservatamente ed esclusivamente ai membri della Giunta.

ARTICOLO 3.

La Segreteria della Camera, ai termini dell'articolo 95 della legge elettorale politica (articolo 87 del nuovo T.U. 30 marzo 1957, n. 361), respingerà al mittente qualsiasi atto, documento o stampato relativo ad elezioni che le pervenga oltre la mezzanotte del ventesimo giorno.

ARTICOLO 4.

Il presidente e i vicepresidenti riuniti immediatamente dopo la loro nomina cureranno che le elezioni siano ripartite in tre categorie, secondo apparisca necessaria minore o maggiore indagine.

ARTICOLO 5.

La Giunta esaminerà anzitutto le elezioni dei suoi membri e dei componenti la Presidenza della Camera e il Governo.

ARTICOLO 6.

Il presidente distribuirà a ciascun membro della Giunta, per turno in ragione di età e seguendo l'ordine alfabetico dei collegi elettorali, i verbali delle elezioni comprese nella prima categoria e successivamente quelli delle altre, per riferirne alla Giunta.

Le elezioni suppletive saranno assegnate, secondo il turno di arrivo del rispettivo piego, ai commissari, seguendosi il medesimo criterio, fatta sola eccezione per le elezioni di ballottaggio ordinate dalla Camera, l'esame delle quali spetterà al relatore che riferì su quella di primo scrutinio.

ARTICOLO 7.

Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro due mesi. Qualora non le presenti in detto termine, il presidente provvederà alla sua sostituzione a norma dell'articolo 6.

Quando per qualsiasi altro caso si rendano necessarie sostituzioni, ad esse provvederà il presidente dandone comunicazione alla Giunta con l'indicazione dei motivi.

ARTICOLO 8.

Il relatore, presi in esame i documenti della elezione, propone la convalidazione o la contestazione. Ove non creda di

proporre nè l'una nè l'altra, inviterà la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato all'esame delle proteste e dei documenti perchè questi possa in un termine che sarà fissato dalla Giunta, non superiore a venti giorni, presentare chiarimenti.

Qualora la Giunta approvi la proposta, il presidente designerà due colleghi perchè concorrono col relatore nell'esame della elezione, nell'assumere i chiarimenti e nel fare le successive proposte alla Giunta.

ARTICOLO 9.

Spirati i termini, di cui all'articolo precedente, il relatore, entro venti giorni, proporrà alla Giunta la convalidazione o la contestazione.

ARTICOLO 10.

Sopra ciascuna elezione la Giunta delibera a maggioranza.

Nel caso di parità di voti s'intende ammessa la convalidazione. Se l'elezione è convalidata, ne sarà data immediata comunicazione alla Presidenza della Camera.

Quando la Giunta prenda deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, il presidente sostituirà questo con altro relatore scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione della Giunta stessa.

I relatori, previo consenso del presidente, possono richiedere, per mezzo della Presidenza della Camera, a qualsiasi autorità i documenti e gli atti che ritengano necessari.

ARTICOLO 11.

Se la elezione viene dichiarata contestata, il presidente fixerà il giorno per la discussione pubblica e ne sarà dato annuncio con apposito avviso, che sarà comunicato alle parti e verrà affisso nell'atrio del palazzo. Dal giorno dell'affissione a quello della discussione debbono passare non meno di dieci giorni interi.

ARTICOLO 12.

In caso di contestazione le parti potranno presentare nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno precedente la discussione pubblica. Trascorso questo termine, non potranno in nessun caso essere ammessi altri documenti. Le parti potranno prendere visione presso la segreteria degli atti e delle proteste contenuti nel piego elettorale sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

La Giunta non terrà conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati.

Su detti documenti non è ammessa discussione.

ARTICOLO 13.

Tutte le elezioni contestate debbono essere discusse avanti alla Giunta in seduta pubblica.

Nei casi però di incompatibilità o di ineleggibilità, riconosciuta ad unanimità dalla Giunta, questa potrà prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta dell'annullamento della elezione dovrà essere sempre presentata alla Camera con relazione stampata.

ARTICOLO 14.

Il giorno stabilito per la discussione pubblica è improrogabile, tranne il caso di legittimo impedimento del relatore o di proroga della sessione parlamentare.

L'udienza per la discussione pubblica si apre con una esposizione del relatore il quale riassumerà i fatti e le questioni senza esprimere il giudizio. Dopo di lui parlerà un solo rappresentante di ciascuna delle parti. Nessuna replica è consentita.

Il presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina dell'udienza.

I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

Chiusa la discussione, la Giunta in seduta privata, subito, o non oltre 48 ore dopo, dovrà prendere le sue decisioni. La relazione scritta dovrà essere presentata alla Giunta entro venti giorni.

ARTICOLO 15.

Quando sia stato deliberato un Comitato inquirente, sarà dato avviso alle parti interessate del giorno in cui questo comincerà i suoi interrogatori.

È in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, liste di testimoni sulle quali è riservata ogni deliberazione al Comitato.

Il Comitato ha sempre facoltà d'interrogare tutti i testimoni che ritenga utili all'istruttoria, anche se non compresi nelle liste presentate dalle parti.

ARTICOLO 16.

I Comitati inquirenti dovranno riferire nel più breve termine possibile e in ogni caso non oltre tre mesi.

Il Comitato inquirente, esauriti gli interrogatori, deve prendere subito le sue conclusioni e darne partecipazione alla Giunta nella sua prima riunione.

Nel caso che ritenga di dover esaminare ulteriori documenti, potrà chiedere alla Giunta una dilazione non superiore a un mese dalla scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 14.

I verbali d'inchiesta sono riservati esclusivamente ai componenti del Comitato, salvo espressa deliberazione della Giunta da prendersi caso per caso. Di essi non è ammessa comunicazione a qualsiasi autorità.

ARTICOLO 17.

I lavori della Giunta delle elezioni, comprese le sedute pubbliche, continueranno anche durante i periodi in cui la

Camera non siede, e saranno sospesi soltanto in caso di proroga della sessione parlamentare.

ARTICOLO 18.

L'esame delle elezioni generali dovrà essere compiuto entro diciotto mesi dal giorno della nomina della Giunta.

ARTICOLO 19.

I verbali della Giunta delle elezioni saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 20.

Il presente regolamento andrà in vigore il 1° gennaio 1918.

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI,
APPROVATO IL 12 DICEMBRE 1962**

ARTICOLO 10.

La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti alla autorità giudiziaria, sospendendo la convalida.

Ove peraltro ritenga che detti fatti non influiscano in maniera determinante sulla validità delle elezioni, può procedere alla convalida nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.



Finito di stampare
nel mese di giugno 2008
presso l'Azienda Grafica
EREDI Dott. G. BARDI S.r.l.
Piazza delle Cinque Lune, 113 - 00186 Roma

Azienda con Sistema Qualità certificato da BVQI



Senato della Repubblica

www.senato.it

Raccolte normative pubblicate dal Senato

1. Codice dello Status del parlamentare.
Servizio delle prerogative,
delle immunità parlamentari
e del contenzioso, dicembre 2004
2. Manuale dei diritti umani,
Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni,
Statuti, Protocolli tradotti in italiano.
Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione
dei diritti umani, aprile 2006
3. Disposizioni regolamentari
per la verifica dei poteri.
Servizio delle prerogative,
delle immunità parlamentari
e del contenzioso, aprile 2006
4. Norme e consuetudini di ceremoniale.
Servizio di Questura e del Cerimoniale,
giugno 2006
5. Disposizioni in materia di adempimenti
patrimoniali e di spese elettorali dei
parlamentari.
Servizio delle prerogative,
delle immunità parlamentari
e del contenzioso, maggio 2006
6. Normativa elettorale.
Servizio dei resoconti e della
comunicazione istituzionale,
marzo 2007
7. Codice parlamentare.
Servizio Studi
Servizio dei resoconti e della
comunicazione istituzionale,
maggio 2007
8. Disposizioni in materia di adempimenti
patrimoniali e di spese elettorali dei
parlamentari.
Servizio delle prerogative,
delle immunità parlamentari
e del contenzioso, aprile 2008